

**CDVIII. SEDUTA****VENERDÌ 5 MAGGIO 1950****(Seduta pomeridiana)****Presidenza del Presidente BONOMI**

INDI

**del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO****INDICE**

Congedi . . . . .	Pag. 16037
Disegni di legge (Deferimento a Commissioni permanenti) . . . . .	16037
Disegno di legge : « Conversione in legge del decreto legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli olii di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao e ai dazi doganali sulle droghe » (996) (Discussione ed approvazione):	
RUGGERI . . . . .	16039
TAFURI, <i>relatore</i> . . . . .	16040
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	16041
Disegno di legge : « Modificazione dell'art. 72 del Codice di procedura civile » (166) (Discussione):	
PROLI . . . . .	16043
AZARA . . . . .	16045
SANNA RANDACCIO . . . . .	16046, 16048
ANFOSSI . . . . .	16046
ZOLI . . . . .	16047
ORLANDO . . . . .	16049
BOERI, <i>relatore di minoranza</i> . . . . .	16052
PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	16054
SPALLINO . . . . .	16059
ELIA . . . . .	16065
(Votazione per appello nominale) . . . . .	16057
Interrogazioni (Annunzio) . . . . .	16071
Inversione dell'ordine del giorno :	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	16038

La seduta è aperta alle ore 16,30.

LEPORE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Filippini per giorni 2, Gelmetti per giorni 1, Lamberti per giorni 2, Lorenzi per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame ed all'approvazione:

della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e colonie), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1<sup>o</sup> settembre 1943-30 aprile 1947 » (1002);

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Fiore: « Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale » (1004).

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, vorrei pregarla di chiedere al Senato di invertire l'ordine del giorno, in quanto che il numero 2, concernente la conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, è urgente a causa dello scadere dei termini. Pregherei quindi vivamente che fosse discusso per primo.

PRESIDENTE. Ritengo che il Senato non abbia difficoltà ad accettare tale proposta. Se non si fanno osservazioni, si farà luogo alla inversione richiesta.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli olii di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao e ai dazi doganali sulle droghe » (996)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, contenente modificazioni al regime fiscale degli olii minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli olii di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao e ai dazi doganali sulle droghe ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, dei surrogati del caffè, dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini e degli oli di semi, alle imposte di consumo sul caffè e sul cacao ed ai dazi doganali sulle droghe, con le seguenti modificazioni:

*Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4-bis:*

« Il petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce è ammesso all'esenzione dai dritti doganali, compresa la sovrainposta di confine, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro delle finanze ».

*Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente articolo 20-bis:*

« È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le conseguenti variazioni ».

*La voce 643-b) 3 della tabella A allegata alla presente legge è sostituita dalla seguente:*

« Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:

destinati esclusivamente all'azionamento dei motori agricoli, nonché alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce, entro i limiti e sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabiliti dal Ministro delle finanze ».

*I numeri 1° e 2° della voce 643-b) 1 della tabella B allegata alla presente legge sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:*

Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:

1° acquistati con speciali buoni da *automobilisti* e da *motociclisti*, stranieri ed italiani, residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro i limiti di un quantitativo

per ogni giorno di permanenza da stabilire dalla Presidenza del Consiglio, d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio, e non eccedente, in ogni caso, il fabbisogno di 90 giorni di permanenza — *Aliquota per quintale, lire 4.600;*

2° consumati per l'azionamento delle *autovetture adibite al servizio pubblico da piazza*, compresi i *motoscafi* che, in talune località, sostituiscono le vetture da piazza entro i seguenti quantitativi:

a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno — *Aliquota per quintale, lire 4.600.*

L'agevolazione di cui ai precedenti numeri è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra la aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta.

È aperta la discussione su questo articolo unico.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poche osservazioni su questo disegno di legge. Secondo noi, questo provvedimento rispetta e fa parte integrante di tutta la politica tributaria del Governo, che altre volte abbiamo segnalato.

Mentre si parla — ma si parla solo — di perequazione tributaria, di giustizia distributiva, in realtà si agisce sempre, e non si fanno mancare le occasioni per agire, in senso opposto; e, per ogni esigenza finanziaria normale o straordinaria, il Governo si lascia andare alla facile tentazione di gravare sui consumi la sua mano, rispettando invece i profitti dei grandi gruppi finanziari, agevolandoli, anzi, in ogni modo, sicchè questi trovano sempre il sistema di non partecipare alle spese dello Stato e della ricostruzione. I motivi per aumentare le im-

poste si trovano sempre: in questo caso, con la scusa di sovvenzionare le opere delle zone depresse, e con l'altra che le imposte non hanno raggiunto ancora i limiti del 1938, sia per quanto riguarda il raffronto con la svalutazione della moneta, che nei confronti della incidenza delle imposte sui prezzi dei costi.

Per la prima tesi, è evidente l'assurdità di questo principio; nessuno può negare che l'imposta sui consumi limita gli stessi e contribuisce, più o meno rapidamente nel tempo, in misura più o meno importante, a limitare il tenore di vita delle classi a reddito fisso. Per aiutare una zona depressa, ad economia così detta depressa, si usano strumenti e mezzi che tendono a loro volta a deprimere nel tempo tutto il tenore di vita dell'intera popolazione. Portando alle estreme conseguenze il sistema, come sembra l'intenzione del Governo, alla luce di questo provvedimento e delle risultanze del bilancio 1950-51, credo che, anzichè sviluppare le zone depresse, si riuscirà col tempo a deprimere tutte le altre zone non ancora depresse.

Per il secondo motivo noi, onorevole Ministro, possiamo anche essere d'accordo, di raggiungere cioè le quote e i rapporti del 1938: ma ad una condizione. Lei dice, ed il relatore ripete, che le imposte di fabbricazione del 1950 non sono pari a quelle del 1938, perciò bisogna aumentarle; non sono in relazione sia nei raffronti della svalutazione monetaria, sia nel rapporto dell'incidenza sui prezzi. Tutto questo è vero, ma lei per essere coerente deve fare lo stesso ragionamento anche per quanto riguarda le imposte dirette.

Lei deve prima eguagliare o superare le entrate provenienti dalle imposte dirette, nei confronti del 1938. Non è che noi si sia d'accordo con la politica tributaria del 1938, ma poichè il Governo democratico della Repubblica italiana in questo settore fa peggio di quello che ha fatto il fascismo — guarda in che condizioni ci troviamo — ci accontenteremmo di quel che ha fatto il fascismo. Infatti siamo con le imposte dirette al 18 per cento, mentre nel 1938 eravamo al 29 per cento delle entrate generali dello Stato. Dunque, onorevole Ministro, riporti al 29 per cento il rapporto fra imposte dirette ed entrate generali dello Stato, ed allo-

ra potremo anche essere d'accordo nell'approvare questo provvedimento.

Particolarmente grave è poi questo provvedimento per quanto riguarda l'imposta di fabbricazione sullo zucchero. Io non sto qui a ripetere quel che è noto a tutti e che è stato detto nell'altro ramo del Parlamento; è dimostrato che il basso consumo unitario di questo importante prodotto è determinato dall'altissima imposta di fabbricazione. In Italia abbiamo questi due tristi primati mondiali, cioè la più alta imposta di fabbricazione, ed il più basso consumo unitario. Il consumo unitario dello zucchero in Italia è di sette chili per abitante; in altre zone, numerose famiglie, specialmente di campagna, non conoscono affatto questo prodotto. Di questa situazione la Commissione doganale ultimamente si è resa conto ed all'unanimità ha votato un ordine del giorno invitando il Governo a diminuire fortemente l'imposta di fabbricazione sullo zucchero. Non so quest'ordine del giorno, onorevole Ministro, che fine abbia fatto. Qui, ogni parlamentare, ogni settore, si accanisce sempre a presentare ordini del giorno che vengono votati, ma l'accanimento del Governo nel non rispettarli è ben superiore. Noi oggi abbiamo una prova flagrante di questo indirizzo del Governo: mentre un mese fa (è vero che il decreto catenaccio è venuto prima, ma nel frattempo il Governo aveva i mezzi e gli strumenti per provvedere) il Senato, tramite i suoi rappresentanti, unanimemente ha chiesto e quasi, direi, ordinato al Governo di diminuire l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, oggi il Senato si trova nella condizione di dover votare un aumento dell'imposta stessa. Questa è la situazione.

Signor Ministro, io spero che nella sua risposta vorrà dirci qualche cosa di preciso, cosa intende fare, cioè, e come intende dar corso a questo ordine del Parlamento perchè Senato e Camera, attraverso numerosi rappresentanti, hanno indicato che, per aumentare i consumi, per distribuire più zucchero agli italiani che ne hanno bisogno, è necessario ridurre l'imposta di fabbricazione. Per nostro conto noi, coerenti alla nostra politica di difesa del consumatore, voteremo contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non avrei che da rimettermi alla relazione, ma poche precisazioni sull'intervento del collega Ruggeri dovrò fare e specialmente sulla questione dello zucchero. Egli dice che tutta l'opinione pubblica nazionale ha richiesto l'abbassamento del prezzo dello zucchero. Questo non è esatto, perchè c'è tutto il settore vitivinicolo che da circa due anni a questa parte strepita e chiede l'aumento del dazio sullo zucchero, in quanto l'abbassamento forte del prezzo dello zucchero ne ha provocato l'uso per la fabbricazione dei vini artificiali, con danno enorme per la nostra produzione e per la vendita dei vini genuini. Questa è una delle tante ragioni della gravissima crisi vinicola che attraversiamo. Ma c'è dell'altro: questo continuo paragonare il consumo di zucchero che si fa negli altri Paesi con quello che si fa nella nostra Repubblica italiana è viziato nel fondo, perchè noi dovremmo misurare la quantità totale degli zuccheri che con l'alimentazione s'introducono nell'organismo. Gli Stati nordici, principalmente, che sono grandi consumatori di zucchero, non conoscono la frutta, mentre le nostre popolazioni e specialmente quelle del Mezzogiorno d'Italia, introducono quantità notevolissime di zucchero attraverso la frutta. Le grandi quantità di uva, di fichi e di altre frutta consumate continuamente in Italia portano ad un assortimento di zucchero notevolissimo, tanto è vero che anche i medici d'estate nei nostri climi proibiscono che si somministrino zucchero ai bambini perchè è addirittura nocivo. Quando noi dobbiamo fare una esatta statistica della quantità di zucchero che si consuma nei diversi paesi, dobbiamo considerare non solo lo zucchero vero, il saccarosio, quello che si compra, ma anche tutto l'insieme degli altri zuccheri che vengono introdotti nell'organismo con l'alimentazione. Non possiamo paragonare la nostra alimentazione con quella inglese, dove la frutta è privilegio dei ricchi, e neanche con quella degli Stati nordici per ragioni di clima.

RUGGERI. La Grecia consuma più zucchero di noi!

TAFURI, *relatore*. Ma non mangiano la frutta C'è, dicevo, tutto il settore vitivinicolo che ha chiesto un forte aumento del prezzo dello zucchero. Praticamente poi questo aumento di tassa non ha portato nessun aumento di prezzo, perchè è stato assorbito dalla diminuzione del prezzo che si era avuto per l'abbondante produzione. Quindi penso che per queste ragioni il Senato convertirà in legge senza eccezioni questo decreto, che è stato fatto per sovvenire soprattutto alle necessità della istituenda Cassa per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Ruggeri ha voluto anticipare in questa sede alcune discussioni che faremo più lungamente tra alcuni giorni, discutendo il bilancio del mio Dicastero, ed ha ripetuto l'accusa che questo Governo non fa una politica fiscale seria e di potenziamento delle imposte dirette, ma una politica di oppressione fiscale. Ma, onorevole Ruggeri, le cifre le danno torto, e le dà anche torto un'altra considerazione, che questo Governo pazientemente aspetta da lunghi mesi una legge diretta a potenziare le imposte dirette, legge che giustamente il Senato pesa e ripesa, perchè è un provvedimento estremamente importante nella vita futura del nostro Paese. Ma io le posso dire che noi siamo già arrivati, nel 1950, molto vicino al 20 per cento del gettito delle imposte dirette rispetto al complessivo gettito delle imposte. Ma ancor più significativa è la cifra assoluta di gettito delle imposte dirette che noi abbiamo realizzato attualmente. Ora, dire che il Governo non si preoccupa di questo è veramente andar contro la realtà di ogni giorno. Comunque, io prego l'onorevole Ruggeri di darmi credito per ancora 15 giorni, cioè fino a quando discuteremo le cifre esatte del gettito dei nostri tributi e la composizione esatta dei vari tipi di imposta nel nostro ordinamento. Perchè è una curiosa situazione questa nostra, in cui ogni giorno si protesta perchè le imposte uccidono la produzione, perchè le imposte rendono più difficile il consumo, ma quando il funzionario delle imposte dirette si presenta con i suoi accertamenti alle porte dei contribuenti, grossi e piccoli, la resistenza è uniformemente grave contro questa azione, e le ac-

cuse sono uniformemente gravi. Nè io vorrei qui anticipare alcune considerazioni che faremo insieme, con cifre precise, sul peso delle esenzioni che si sono andate introducendo in questi ultimi anni e che svuotano il settore dell'imposizione diretta. D'altra parte io non credo che sia una politica contraddittoria nella nostra attuale situazione, volendo fare degli investimenti, quella di spingere ad una forma di risparmio forzato attraverso una manovra di imposizione indiretta. È uno degli strumenti classici di tale tipo di politica economica quello al quale il Governo in questo momento ricorre.

Fra tutti i vari provvedimenti, uno ha colpito in maniera particolare l'interesse del senatore Ruggeri, quello cioè che riguarda lo zucchero. Ora, io sono talmente abituato ad essere accusato di tutti i malianni che capitano nel nostro Paese, che mi pare perfino curioso di rivendicare qui un piccolo titolo di merito; ma posso assicurare il senatore Ruggeri che, ben diversamente da quello che egli pensa, da oltre un anno il Ministro delle finanze resiste all'invito che gli viene da diverse parti di aumentare di 50 lire al chilo l'imposta di fabbricazione sullo zucchero per rendere possibile un certo equilibrio del prezzo del vino, richiesto da tutte le parti. Vi è anche una mozione in corso, firmata da diversi senatori delle diverse parti, che richiedono, in forma più o meno diretta, un intervento anche in questo settore.

Io ho accettato di fare qualcosa nel settore dello zucchero soltanto quando il prezzo di esso ha potuto essere diminuito, tanto è vero che, nonostante questo lieve aumento dell'imposta, il prezzo di vendita dello zucchero in questo momento è di sei o sette lire al chilo inferiore al prezzo di vendita nel corso del 1949. Io credo veramente di non meritare, quindi, l'accusa di non tener presente l'esigenza di questo consumo, anche se non penso che sia possibile dilatare rapidamente il consumo dello zucchero, dato il tenore dell'alimentazione nel nostro Paese.

La popolazione non è soltanto allontanata dal consumo dello zucchero per l'abbondanza del consumo delle frutta, ma anche per il largo consumo di pasta e di cereali che si trasformano nell'organismo in zucchero e che di-

minuiscono il fabbisogno di zucchero direttamente introdotto. Queste sono cose che i fisiologi moderni hanno largamente dimostrato, anche se possiamo essere d'accordo con l'onorevole Ruggeri che un certo progresso può e deve essere ottenuto in questo settore.

Ma io vi vorrei ricordare che l'incidenza dell'imposta di fabbricazione, pur essendo alta, in questo momento è notevolmente inferiore all'incidenza che si aveva nel 1938. Il consumo dello zucchero nel nostro Paese è andato poi continuamente aumentando, sia pure con graduale lentezza, e continua ad aumentare anche presentemente.

RUGGERI. In rapporto però all'aumento della popolazione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. No, oltre il rapporto di tale aumento, e proprio in relazione ad una situazione veramente interessante, andrebbe esaminato regione per regione questo sviluppo del consumo dello zucchero. Nelle regioni dove c'è un cambiamento nella dieta media della popolazione, noi assistiamo ad una diminuzione di certi consumi e all'aumento del consumo dello zucchero; in altre regioni invece, dove la dieta tende a conservarsi come era tradizionalmente, il consumo dello zucchero ha un movimento molto più lento. Quindi il problema va molto al di là della semplice questione dei costi dei prezzi, è un problema che interessa tutto l'equilibrio dell'alimentazione del nostro Paese.

Comunque credo che, come nel 1949 vi è stato uno sviluppo di questo consumo, anche nel 1950 ci sarà uno sviluppo analogo, in relazione al fatto che lentamente si modificano le condizioni di vita sostanziali del nostro popolo ed il prezzo dello zucchero si mantiene inferiore a quello della stagione precedente. Lo sforzo che si farà con questo provvedimento di legge è di mettere a disposizione per un certo programma di investimenti, soddisfacente o no nel suo volume, ma certamente importante come indizio di uno sforzo che si vuol fare nell'economia del nostro Paese, oltre ad altre fonti di entrata, anche queste fonti che derivano da un sacrificio chiesto a tutti i consumatori: e credo che questo tentativo, questo indirizzo, non meriti veramente le critiche fatte dall'onorevole Ruggeri, bensì una larga comprensione perchè non è possibile investire

senza risparmio, e tutto quello che tende a dirigere l'attività del nostro Paese verso una certa forma di risparmio deve essere accettato o respinto se vogliamo fare veramente una politica di investimenti, altrimenti faremo una politica di chiacchiere ma investimenti difficilmente se ne potranno fare.

Credo, quindi, che il Senato opererà bene approvando questo disegno di legge che risponde ad un certo indirizzo di politica economica e finanziaria, forse non estremamente entusiasmante, ma molto serio e positivo per lo sforzo di ricostruzione del nostro Paese.

RUGGERI. L'ordine del giorno della Commissione finanze e tesoro lei lo ignora?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io lo ignoro, perchè non mi è stato comunicato, in quanto non è arrivato al Governo. Non volevo fare polemiche di questo genere, onorevole Ruggeri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile » (166).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile ».

Avverto che la maggioranza della Commissione ha modificato il testo ministeriale dell'articolo unico e che pertanto la discussione avverrà sul testo della Commissione.

Ne do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 72 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il Pubblico Ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime.

« Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di Cassazione, il Pubblico Ministero

può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.

« Nelle cause matrimoniali, escluse quelle di separazione personale dei coniugi, il Pubblico Ministero può proporre impugnazione contro le sentenze.

« La facoltà di impugnazione spetta al Pubblico Ministero anche contro le sentenze di delibazione della sentenza straniera di annullamento o di scioglimento del matrimonio. In questi ultimi casi il Pubblico Ministero può altresì domandare il riesame del merito a norma dell'articolo 798.

« Nelle ipotesi prevedute nei commi 3° e 4°, la facoltà di impugnazione spetta tanto al Pubblico Ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza quanto a quello presso il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

« Il termine decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 133.

« Restano salve le disposizioni dell'articolo 397. »

E aperta la discussione su questo articolo unico. Avverto anzitutto che il senatore Proli ha presentato la seguente proposta:

« Chieggo che sia sospeso l'esame del disegno di legge n. 166 di modificazione all'articolo 72 del Codice di procedura civile, in attesa che vengano in discussione al Senato gli altri due progetti riguardanti il nuovo ordinamento giudiziario e il nuovo Codice di procedura civile per essere abbinati e discussi contemporaneamente ».

Ha facoltà di parlare il senatore Proli per svolgere questa sua proposta.

PROLI. Onorevoli colleghi, non ho l'abitudine di sollevare in qualsiasi campo questioni di carattere pregiudiziale, se non rispondono a precise, effettive, concrete esigenze, le quali possono essere di natura diversa. La pregiudiziale che io sollevo oggi in questa sede è la stessa pregiudiziale che io sollevai nella seduta del 23 febbraio u. s., davanti alla 2ª Commissione legislativa, pregiudiziale che risponde, più che ad una ragione di opportunità, ad una vera ragione di manifesta ed assoluta necessità. La pregiudiziale che riguarda il dise-

gno di legge, che figura nell'ordine del giorno — disegno di legge di apparenza modesta, ma di sostanza imponente, perchè racchiude ardui, spinosi e difficili problemi di diritto processuale interno e di diritto processuale internazionale — ha questo specifico oggetto: la sospensione dell'esame del disegno di legge, in attesa che vengano al dibattito del Senato il progetto di legge riguardante il complesso organico dell'ordinamento giudiziario e il progetto di legge riguardante l'intero codice di procedura civile, per essere abbinati e discussi contemporaneamente, in una visione panoramica della vasta e difficile materia. Tale pregiudiziale, per il suo fondamento, fu vivamente sentita dai colleghi componenti la seconda Commissione, che la fecero oggetto di una discussione ampia ed erudita per la sua importanza e si ebbe questa votazione: tredici voti contrari, nove favorevoli ed uno astenuto. Il risultato della votazione, oltre ad altri motivi che esporrò rapidamente, ha indotto il mio Gruppo a ripresentare, a mio mezzo, in questa sede, la stessa pregiudiziale, onde gli illustri colleghi, con serena coscienza giuridica, diano il loro voto, positivo o negativo.

I motivi che posi a base della mia richiesta, in sede di Commissione, permangono tuttora; ed anzi se ne è aggiunto uno molto grave e molto più preoccupante, rappresentato dall'emendamento approvato dalla maggioranza della Commissione, col quale viene modificato — e in modo sostanziale — il disegno di legge originario presentato dal Ministro di grazia e giustizia. Di questo emendamento parlerò a lungo, qualora la pregiudiziale venisse respinta.

I motivi sono questi: primo motivo: è poco serio ed è nocivo, secondo il mio avviso, questo metodo di spezzettamento o frazionamento dell'attività legislativa, limitandola all'esame di uno solo o più articoli, staccandoli dal complesso oltremodo rilevante di norme legali che costituiscono i Codici, sulla cui base viene regolata la nostra vita sociale. Ed è nocivo, dicevo, tale metodo, perchè esso in fondo disorienta la coscienza giuridica del nostro Paese. Debbo ricordare in proposito il disegno di legge 5 maggio 1948, n. 483 (anch'esso di iniziativa ministeriale, il che conferma il metodo intollerabile di cui ho già parlato) contenente modificazioni ed aggiunte ad alcune norme del

Codice di procedura civile, che fu approvato dal Senato. Per tale disegno di legge la 2<sup>a</sup> Commissione, per la delicata natura delle questioni da affrontare e risolvere, credette opportuno nominare una Sottocommissione ristretta, presieduta dall'onorevole Azara, e della quale feci parte anche io. Questa Sottocommissione per parecchie sedute lavorò intensamente, onde le eventuali modificazioni ed aggiunte rispondesero effettivamente ad esigenze giuridiche ed a necessità pratiche. Ebbene, tale disegno di legge sollevò critiche dure ed aspre da parte di Consigli forensi, da parte di singoli avvocati, da parte di autorevoli magistrati e infine da parte degli stessi componenti la 2<sup>a</sup> Commissione. E tutte le censure — lo ricordi il Senato — furono ispirate dalla logica considerazione che era inopportuno e dannoso affrontare solo alcuni problemi relativi a pochi articoli del Codice di procedura civile, omettendo l'esame di tutti gli altri, essendo noto che i Codici sono un tutto organico, un tutto inscindibile, dato il legame che unisce le norme di carattere generale alle norme particolari di ogni singolo istituto giuridico; ed essendo anche noto altresì che le modifiche, le varianti e le aggiunte ad uno o più articoli si ripercuotono direttamente o indirettamente su altre norme legislative modificando radicalmente o parzialmente l'ordinamento processuale civile.

Il predetto disegno di legge non fu approvato dall'altro ramo del Parlamento ed è tornato nuovamente alla 2<sup>a</sup> Commissione, la quale, sia per evitare che esso tornasse di nuovo alla Camera dei deputati, e sia ancora perchè le modifiche sembrano più di forma che di sostanza, ha proposto al Senato l'approvazione del disegno di legge così come è stato emendato dall'altro ramo del Parlamento. Ebbene, in occasione del dibattito del predetto disegno di legge, il Ministro, onorevole Piccioni, che è qui presente, e che potrà dichiarare se dico cosa esatta o inesatta, nel tentativo ammirevole ed elogiabile di evitare il continuo rimbalzo di disegni di legge dall'una all'altra Camera, invitò, esortò i senatori ad accogliere questo disegno di legge come era loro pervenuto, con la chiara, precisa, categorica assicurazione che l'approvazione del disegno di legge non era di preclusione ad un nuovo esame, quando fosse venuto in discussione al Parlamento il nuovo ordinamento giudiziario e il

Codice di procedura civile. E da questa affermazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli si evince chiaramente che allorquando verrà l'ordinamento giudiziario e il Codice di procedura civile, noi dovremo tornare a compiere una seconda, una terza fatica per esaminare ancora una volta il progetto di legge oggi in discussione. Questo mi sembra assolutamente impossibile. E così avverrà per l'altro disegno di legge 5 maggio 1948. E se noi, onorevoli senatori, volessimo seguire questo sistema, di frazionamento, di spezzettamento, potremmo presentare qui ben 831 disegni di legge distinti per tanti quanti sono gli articoli del nostro Codice di procedura civile ed evidentemente in questa ipotesi vi sarebbe subito una requisitoria della maggioranza governativa che ci accuserebbe di sabotare la funzione parlamentare, mentre noi desideriamo che essa si espliciti regolarmente e alacramente, il che purtroppo non è nella realtà.

SPALLINO. Sarebbe un utile esercizio.

PROLI. Ma voi portate così a fette il Codice in discussione, siete voi i responsabili di questa situazione.

Secondo motivo: per il disegno di legge 5 maggio 1948 vi furono degli ordini del giorno di ordini professionali, vi furono emendamenti di professori universitari e qui c'è un testimone oculare, l'onorevole Azara; vi furono emendamenti del Ministro proponente, materiale questo che pervenne alla 2<sup>a</sup> Commissione, che lo esaminò, e non mancò l'intervento autorevole di illustri colleghi, tra i quali ricordo l'onorevole Salomone e l'onorevole Cosattini, che portarono il loro contributo di cultura giuridica e di esperienza giudiziaria. E attraverso questa così preziosa collaborazione la Commissione ebbe più facili i propri lavori. Ma per questo disegno di legge, con il quale si vuole modificare l'articolo 72 del Codice di procedura civile, non si è provocato il parere di chicchessia e non si è voluto nemmeno attendere il Congresso nazionale forense che su questa materia potrebbe esprimere la sua opinione, come in altre occasioni ha fatto per altre norme legislative.

Terzo punto: nessuna urgenza esiste perchè l'urgenza postula una immediata discussione e una immediata decisione, mentre il disegno di legge di modifica dell'articolo 72 del codice di procedura civile rimonta al dicembre 1948. Ed è ben strano e significativo che si voglia

discutere questo disegno di legge mentre vi è una congerie di altri disegni di legge molto importanti che dormono e che riguardano effettivamente la vita morale ed economica del nostro Paese. Nè questa pretesa urgenza può desumersi dal conflitto esistente tra alcune corti di merito e l'alto consesso giudiziario in materia di giudizi di delibazione di sentenze estere riguardanti l'annullamento o lo scioglimento di matrimoni religiosi concordatari o civili. Non è detto che le autorità giudiziarie minori debbano essere sempre vincolate ai responsi della suprema Corte, che può rivedere e riesaminare le proprie sentenze e le proprie massime, specie in una materia tanto delicata quale è quella di cui ci occupiamo. I giudici sono liberi nel loro convincimento. Essi hanno un solo obbligo, sancito dall'articolo 111 della Carta costituzionale, quello cioè di motivare i loro provvedimenti giurisdizionali onde non si cada nell'arbitrio e nel favoritismo. In un regime di libertà il dissenso è per se stesso incitamento e garanzia di perfezionamento degli istituti giuridici. Io sono un modesto avvocato ed un modestissimo parlamentare, l'ultimo tra voi. Potrebbe darsi che la mia voce sia una *vox clamantis in deserto*, ma io voglio dare un certo credito a questa mia voce, avvalorandola con le parole di un uomo di alta statura intellettuale, di un grande giurista nostro maestro, l'onorevole Orlando, che nell'ultima seduta della Commissione in cui si discussero gli articoli del disegno di legge, in sede di dichiarazioni di voto, così si espresse: (leggo il verbale): « Per dichiarazione di voto parla il senatore Orlando che si dichiara — noti il Senato — estremamente perplesso circa la concessione al Pubblico Ministero di una facoltà che sovverte i principi del processo civile ». Nella materia di cui trattasi bisogna camminare *lento pede*. Attendiamo il nuovo ordinamento giudiziario, attendiamo il nuovo Codice di procedura civile ed allora discuteremo di questa tanto dibattuta figura del Pubblico Ministero, avendo dinanzi, per esaminarla e studiarla, tutta la materia. Allora soltanto vedremo se occorra mantenere o sopprimere la figura del Pubblico Ministero in tutto il campo della legislazione o perlomeno nel campo della giurisdizione civile, sostanziale e processuale, e allora potremo altresì stabilire e precisare

quali siano le sue facoltà, i suoi poteri, le sue attribuzioni.

Non rimpiccioliamo una questione così grave, così complessa e spinosa con l'esaminare e discutere questo disegno di legge che, come ho accennato dianzi, racchiude gravissimi problemi, che rappresentano quasi una rivoluzione nel campo giuridico, e che pertanto non può non destare serie preoccupazioni.

Per queste considerazioni e rilievi, io propongo che venga sospeso l'esame dell'attuale disegno di legge in attesa che vengano in discussione al Senato quelli sul nuovo ordinamento giudiziario e sul nuovo Codice di procedura civile, per poterli abbinare e discutere contemporaneamente, avendo presente tutta la complessa e delicata materia.

PRESIDENTE. Essendo stata avanzata dal senatore Proli una proposta di sospensiva sul disegno di legge in esame, avverto il Senato che, prima di porre in votazione tale proposta, hanno facoltà di parlare a termini del Regolamento due oratori a favore e due oratori contro la proposta medesima.

AZARA. Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Ho chiesto di parlare per debito di cortesia verso il senatore Proli, poichè, avendo egli già proposto tale questione pregiudiziale di sospensiva in Commissione, fui proprio io ad oppormi in quella sede, come intendo oppormi ora.

Non è mia intenzione entrare nel merito, benchè egli lo abbia già fatto, pur avendo dichiarato di non volerne parlare; desidero soltanto rilevare che la sua proposta di sospensiva non è fondata.

Poichè sono in corso progetti di riforma al Codice di procedura civile, secondo lui si dovrebbe subordinare questa modificazione dell'articolo 72 a tutte le riforme non soltanto della procedura civile, ma anche dell'ordinamento giudiziario e di altre leggi che potranno venire o che sono già in corso.

Vorrei ricordare all'amico Proli che siamo già sette iscritti a parlare; che, purtroppo, dovremo trattenere il Senato a lungo; e che non mi pare opportuno dire ora e ripetere poi quella parte di merito che costituisce la ragione del-

l'urgenza, la quale risulterà evidente proprio dalla discussione che qui ci apprestiamo a fare. Credo che l'amico Proli vorrà concedermi, per tutto quello che si è ampiamente detto in Commissione e che si dovrà dire anche qui, ma una volta sola in logico coordinamento di argomenti, che l'urgenza non mancava allora e non manca ora. Egli pure un po' lo ha detto e un po' lo ha lasciato capire, che questioni gravi connesse con la modificazione dell'articolo 72 sussistono, e se sussistono, non mi pare dubbio che occorra deciderle al più presto. Egli ha pure detto, e io convengo, che si fa troppa legislazione specializzata; ma non credo che la colpa di questo sia di chi ha presentato il disegno di legge, cioè del compianto Guardasigilli Grassi, il quale, per eliminare gravi e incontestabili inconvenienti, ha dovuto adattare la sua necessaria iniziativa alla abitudine qui invalsa. La colpa dobbiamo attribuircela un po' tutti: *veniam damus petimusque vicissim*.

La ragione per cui desideriamo che questo progetto sia discusso subito è che noi (per dire tutti quelli che sono della nostra opinione) comprendiamo benissimo che attendere la discussione di tutte le altre leggi per parlar di questa significherebbe un rinvio alle calende greche e un aggravamento di una situazione che la maggioranza del popolo italiano ritiene per lo meno meresciosa e che deve essere prontamente eliminata. Anche per quel che riguarda le funzioni dei giudici in rapporto alla funzione della Corte di cassazione, a cui ha accennato l'onorevole Proli, mi riservo di dare gli schiarimenti necessari nella discussione di merito. Dichiaro quindi che voterò contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanna Randaccio.

SANNA RANDACCIO. Sulla sospensiva parlerà il collega Anfossi. Io parlerò sul merito e quindi è perfettamente inutile che dica in sede pregiudiziale quel che svolgerò più ampiamente ed ordinatamente in sede di merito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Anfossi.

ANFOSSI. Egregi colleghi, la mia dichiarazione in difesa, diciamo così, della sospensiva, sarà breve; essa rappresenta non solo il mio pensiero, ma il pensiero del gruppo cui io ap-

partengo. Noi crediamo in linea generale che non sia utile fare delle riforme ad un codice qualsiasi senza che il Codice stesso sia esaminato nel suo complesso, eccetto che non vi sia non una urgenza alla riforma, ma una prova assoluta che questa riforma è richiesta o da una giurisprudenza costante, la quale chieda che la riforma avvenga, o da considerazioni di una sicura inutilità.

Nel caso nostro ci troviamo di fronte il Codice di procedura civile che non è molto vecchio, perchè deriva da una formazione del 1942, e ci troviamo in confronto di un codice di procedura civile per il quale in sede di discussione si era già proposto il quesito in oggi riproposto al Senato, cioè sapere se il Pubblico Ministero doveva avere quelle facoltà che oggi si vorrebbero concedere. Ora basterebbe questa osservazione che, alla distanza di non più di otto anni, si vorrebbe ritornare a discutere ciò che si era discusso e respinto senza dimostrare che in questi otto anni sia sorta una affermazione dottrinale, una affermazione giurisprudenziale, o un fatto nuovo il quale voglia che questa riforma sia effettuata, per dire che non esiste una vera urgenza. Il senatore che ha proposto la sospensiva si è richiamato all'ordinamento giudiziario e al Codice di procedura civile; prescindiamo dal Codice di procedura civile per un momento e richiamiamoci invece al futuro ordinamento giudiziario. Attualmente, se noi ci richiamiamo per un momento alla Costituzione, troviamo che la Costituzione non ha ben definito la figura giuridica del Pubblico Ministero e che questa figura dovrà essere pertanto definita nell'ordinamento giudiziario. La definizione giuridica del Pubblico Ministero incide, anzi costituisce la sostanza della riforma che oggi vorrebbe essere chiesta al Senato, cioè si vuol pretendere che il Pubblico Ministero oltrechè nelle cause in cui egli ha diritto di essere il promotore, cioè il diritto di essere parte, diventi pure parte in quelle cause in cui esso parte non potrebbe essere. Non è la cosa più facile di questa terra il dire che un uomo che non è parte deve diventare parte per forza, e deve mischiarsi nelle cose private, non nelle cose di ordine pubblico: non è la cosa più facile. Ma a prescindere da questo, il dire: noi lo vogliamo fare non nell'ordinamento giudi-

ziario, lo vogliamo fare non nel complesso del Codice di procedura civile, noi lo vogliamo fare attraverso una legge speciale, ebbene mi sembra che non risponda ad un concetto giuridico, che non risponda oltrechè ad un concetto giuridico, nemmeno ad un concetto logico e politico.

Il senatore Azara ha detto: dal merito risulterà l'urgenza di questo provvedimento. Ma il fatto stesso che si debba discutere il merito per sapere se vi sarà o non vi sarà urgenza, è la dimostrazione migliore che l'urgenza non vi è.

Ma, all'infuori di questo, il sapere se un Pubblico Ministero debba assumere la figura di parte, debba entrare nella causa, non comporta di per sè l'urgenza, perchè è definizione giuridica l'essere o non essere parte.

Per questi motivi il mio Gruppo voterà a favore della sospensiva.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Onorevoli senatori, ritengo che sia opportuno porre nei veri termini la questione, e non parlare così, molto, troppo dall'alto, sui poteri del Pubblico Ministero o su altri argomenti che non hanno a che vedere a proposito di questa piccola modificazione (piccola, ma importante dal punto di vista morale) che si intende apportare alle facoltà del Pubblico Ministero stesso.

Onorevole Anfossi, noi abbiamo già che il Pubblico Ministero compare come parte in una serie di giudizi, e l'articolo 70 del Codice di procedura civile — a cui si richiama l'articolo 72 — prevede una serie di casi nei quali il Pubblico Ministero è legittimato ad agire, nei quali può essere cioè attore e parte.

PICCHIOTTI. Così lei comincia ad entrare nel merito!

ZOLI. Onorevole Picchiotti, io sono a disposizione del Presidente e dei richiami di lui, non dei suoi... (*Interruzione del senatore Proli*). Onorevole Proli, non è possibile che noi discutiamo della sospensiva di un disegno di legge, senza conoscere quello che è il contenuto di questo.

MACRELLI. Lo dica ad Azara!

ZOLI. Ora, qual'è la portata di questa modificazione? La portata è solo questa: come il Pubblico Ministero ha tutte le facoltà di parte in tutti i giudizi nei quali è autorizzato ad

agire, si vuole che il Pubblico Ministero abbia anche la facoltà (tengo conto di quello che è lo emendamento della Commissione, che è restrittivo e che non aggrava le disposizioni, ma che anzi le restringe ad una particolare materia) si vuole dunque che il Pubblico Ministero abbia questi poteri in determinate cause, cioè nelle cause matrimoniali, escluse quelle di separazione personale, e nei giudizi e contro le sentenze di delibazione della sentenza straniera di annullamento o scioglimento del matrimonio.

MOMIGLIANO. Lo definite « parte » contro il Codice di procedura civile che non lo definisce così.

ZOLI. E infatti il disegno di legge vuole estendere questa definizione (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

Si vuole cioè consentire al Pubblico Ministero di tentare di eliminare le conseguenze di un giudizio in cui le parti hanno commesso una frode contro quelle che sono le disposizioni della legge e della Costituzione. (*Interruzioni e rumori dalla sinistra*). Si può dire, onorevoli colleghi, che in questo modo venga in gioco la figura del Pubblico Ministero? Ma non viene in gioco affatto; il Pubblico Ministero resta sempre quello che era, nella stessa struttura e con gli stessi poteri. E per questo non c'è bisogno di aspettare la riforma del Codice di procedura civile, e l'esempio del resto che ha citato il collega Proli sarebbe contro la sua tesi, perchè, nonostante il parere contrario dell'onorevole Proli, il Senato ha ritenuto necessario di introdurre delle modificazioni senza attendere una riforma generale. Ora non è in gioco la figura del Pubblico Ministero che resta uguale, salvo una piccola estensione a certi giudizi che non sono tali da modificare la figura del Pubblico Ministero. Quindi la realtà è questa. Non è necessario attendere alcuna legge sull'ordinamento giudiziario, perchè non si tratta che di una piccola estensione di quella che possa essere la portata del potere del Pubblico Ministero, di quelli che sono i poteri del Pubblico Ministero. Non è necessario attendere la riforma del Codice di procedura civile, perchè anche questo non è un provvedimento tale da incidere su quello che è l'ordinamento della procedura civile; qui non è questione di procedura civile, è questione di sostanza.

Per vero quando sappiamo che vi sono in atto delle frodi contro la legge, quando sappiamo che vi sono stati in Italia, sia pure per errore, dei giudizi di delibazione delle sentenze pronunziate da ex magistrati, i quali venivano pagati con 5.000 dollari, sequestrati poi alla frontiera bulgaro rumena, non si può dire che il provvedere non sia urgente; non dico quale debba essere la decisione del Senato (*interruzioni dalla sinistra*), non dico quale debba essere la decisione, il Senato deciderà, ogni senatore deciderà secondo quello che gli detta la sua coscienza di fronte a quella che è l'osservanza della Costituzione, ma dica che il problema ha grande importanza di fronte all'opinione pubblica, per la diversità di trattamento che si introduce tra una classe e l'altra, perchè questi sono dei privilegi che sono permessi a chi ha delle possibilità finanziarie. Respingete pure la proposta... (*interruzione del senatore Musolino*), la respinga pure, onorevole Musolino, ma non nascondiamoci oggi dietro una sospensiva.

Per queste ragioni io chiedo che la sospensiva sia respinta. (*Vivi applausi dal centro*).

SANNA RANDACCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Io avevo rinunciato, ma il Vice Presidente del Senato mi ha dato l'esempio di una lata interpretazione del Regolamento, entrando nel merito della questione, mentre invece si doveva discutere esclusivamente dell'opportunità di soprassedervi o meno. Quindi: *ubi maior...* ! io penso di poter parlare anche dopo la rinuncia. L'argomento che l'onorevole Zoli ha portato per tentare di dimostrare l'urgenza di risolvere questa questione è un argomento che imposta un tema sul quale io son d'accordo, quello cioè di porre riparo a decisioni che siano effetto del dolo delle due parti. È pacifico che molte delle sentenze straniere d'annullamento o scioglimento del matrimonio sono ottenute con la collusione delle due parti: bisogna cercare di porvi riparo, ma non commettendo una violazione di un principio basilare della Costituzione ed anche un grave errore politico, quello cioè di far intervenire il potere esecutivo in materia che deve rimanere di esclusiva competenza del potere giudiziario. All'inconveniente che l'ono-

revole Zoli ha profilato c'è un rimedio, il rimedio previsto dall'articolo 397...

MERLIN UMBERTO. Non basta!

SANNA RANDACCIO. ...del Codice di procedura civile che è sancito proprio per dar modo al Pubblico Ministero di intervenire in quelle cause in cui la sentenza è effetto della collusione delle parti. Quindi il primo argomento che l'onorevole Zoli ha portato mi pare un argomento che, sotto il profilo giuridico (io voglio per ora limitarmi a discutere e penso che sia molto bene che la discussione sia contenuta sul terreno giuridico) può essere facilmente confutato. L'onorevole Zoli ha inoltre detto che il provvedimento in definitiva non è di tale rilievo da giustificare questo eccessivo allarme. Facendo appello a concetti di precisione giuridica e con spirito onestamente liberale, senza intent di speculazione politica, io penso invece che veramente questa sia una gravissima questione di principio, in cui dovrebbero essere concordi i giuristi di tutte le parti del Senato. La differenziazione non dovrebbe avvenire sul campo della topografia politica (sinistra, destra, comunisti, democrazia cristiana) ma alla stregua di quella che è la sensibilità giuridica di ciascuno di noi. L'occasione di questo disegno di legge si può condensare, — lo dice con una franchezza, che se non è ingenuità è veramente ardita, la stessa relazione — in questi termini: c'è una giurisprudenza di una corte di merito che si vuole combattere e per combatterla si modifica quello che è un principio che anche il codice di rito del 1942 ha rispettato, cioè la netta distinzione nei confronti del processo civile del principio dispositivo dal principio inquisitorio. Noi oggi, in regime di democrazia e libertà, mentre ci accingiamo a trasformare, migliorandolo, l'istituto del Pubblico Ministero che è equivoco ancora oggi, e forse oggi ancora di più in riferimento agli articoli 104 e 107 della Costituzione, mentre auspichiamo una revisione di tutto il processo civile, ci avventuriamo a toccare (aumentando i poteri del Pubblico Ministero) quello che dell'ordinamento giudiziario è il punto più sensibile, in quanto la figura del Pubblico Ministero non è delineata ancora con precisione perchè dovendo egli essere un magistrato indipendente, è praticamente controllato dal potere esecutivo.

Onorevole Piccioni, è un argomento che mi pare debba essere toccato con molta cautela ed è un argomento che può pienamente giustificare, anche sul terreno politico, quel senso di perplessità che ha indotto settori diversi del Parlamento a chiedere la sospensiva.

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. L'onorevole Proli mi ha creato quasi un fatto personale che mi è arrivato del tutto inaspettato, perchè tutta la mia scienza parlamentare si fermò ad un dato momento, come fece Giosuè col sole. Io ignoravo che i lavori di una commissione avessero dei verbali capaci di registrare tutte le dichiarazioni e di rilasciarne anche copia. Non dico che sia male, dico soltanto che non lo sapevo.

Ora quella frase che l'onorevole Proli ha riprodotto condensa effettivamente tutte le mie ragioni a favore della sospensiva, perchè il dichiarare, come dichiarai in quella occasione, che ero « estremamente perplesso » evidentemente significa che la stessa gravità dell'argomento e i dubbi che esso genera, mi sembra che consiglino, secondo me, l'opportunità di un esame più ponderato, senza di che non potrei votare a favore. Quindi delle due l'una: o si sospende, e possiamo fraternamente considerare la cosa in un campo di puro diritto, chè tale è al di fuori, dunque, di ogni preconcepo politico, o non si sospende e debbo votare contro. È infatti, evidente, che la mia perplessità si risolve nel senso di non variare il diritto esistente.

È stato osservato dal collega Azara che le ragioni dell'urgenza si dedurranno dal merito. È un circolo vizioso; ma, nel caso, il voler ritenere di urgenza una riforma in tema di puro diritto, quale è la riforma di un articolo di codice, di un genere, cioè, di riforme che sogliono maturare lentamente, fa nascere un sospetto, che, cioè, dietro la riforma di puro diritto, ci sia un intento politico, che funziona da forza sospingente. Questo sospetto è ragione di condanna in qualunque senso si voglia considerare per l'appunto quel « merito » cui l'onorevole Azara si interessava.

Le riforme degli istituti giuridici si fanno male se sono determinate dalla politica, almeno per quanto mi riguarda, e specialmente trattandosi di una materia che l'amico Zoli vuol definire lieve, ma che invece sconvolge dalle

fondamenta una regola di diritto processuale, quale noi abbiamo appreso da piccoli. (*Commenti*). Vi è dunque un *Hannibal ad portas*? Perchè si grida che bisogna far presto? Dobbiamo stabilire norme giuridiche sotto una pressione politica? E se fosse così, non sarebbe proprio questa una ragione per sospendere?

Del resto, se il mio amico Azara desidera sentire qualche ragione di carattere squisitamente formale e pregiudiziale, che prescindano dunque dal merito, io gliene offro due.

La prima: è in preparazione un progetto di legge per la riforma di parecchi articoli del Codice processuale. È questo un disegno di legge veramente urgente, visto che tutti noi, qui, senza distinzione di partito, abbiamo lamentato e lamentiamo il presente disservizio giudiziario. Io ho condotto presso l'onorevole Ministro guardasigilli il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma per esporgli uno stato di assoluta disfunzione (si dice così ora, ma è parola che ho vista adoperata con una specificazione sessuale). (*Ilarità*). La disfunzione giudiziaria attuale, dunque, è veramente cosa di una gravità enorme; preme in maniera disastrosa sulla vita giudiziaria del Paese e lo stesso onorevole Ministro ne aveva convenuto nell'intervista cui accennai dianzi. L'attuale è un articolo che ha il suo posto naturale in quella sede. Perchè lo volete prelevare? Perchè ritenete che esso sia più urgente del progetto di legge le cui riforme di carattere funzionale, semplificando il sistema introdotto dal nuovo Codice senza adeguata preparazione degli organi e dei mezzi apportano un rimedio, ansiosamente atteso, ed un male che compromette la serietà dell'amministrazione della giustizia? È questo un motivo squisitamente formale che prescinde completamente dal merito, qualunque sia il giudizio su di esso, favorevole o no alla riforma. Sarebbe una strana condotta verso l'opinione pubblica che reclama come urgentissima quella riforma generale, l'anticipazione di una riforma, sia pur giusta, ma relativamente ad un punto particolare, limitato, ristretto.

Altro argomento a cui non mi pare sia stato accennato sinora — può darsi che io pecchi di *ignorantia elenchi* ma credo che essa appaia scusabile anche se valesse solo per consigliare una ulteriore indagine — consiste in ciò. Questa riforma si riferisce pure al giudizio di

delibazione che suppone trattati corrispettivi internazionali. Siete voi sicuri che questa modificazione non incida su disposizioni internazionali obbligatorie per l'Italia e che quindi vengano violate solo perchè in una maniera o in un'altra noi introduciamo modificazioni unilaterali? Il relatore della maggioranza si è proposta l'obiezione ma ha creduto di superarla ritenendo che, poichè il momento cui si riferisce l'innovazione ricade in una fase che appartiene esclusivamente all'attività giudiziaria del nostro Paese, la nostra capacità di legislatori nazionali resterebbe libera.

Io vi ho dichiarato lealmente di mancare di quella competenza specifica occorrente per manifestare una sicura soluzione del dubbio. Ma, limitandomi ad un punto di vista strettamente formale, non vi sembra che qui sarebbe stato necessario il concerto col Ministro degli esteri? Che fosse stata sentita la Commissione degli esteri? Motivo, anche questo, ancor più formale. Ma come? C'è tanta imminenza di pericolo pubblico che non si possa sospendere questo progetto per sentire una Commissione indubbiamente competente? Allora sorge il sospetto che questa inesplicabile urgenza nasca da un secondo fine o meglio, una ragione al servizio di un sentimento politico, e tale possibilità mi rende ostile al progetto perchè per una questione puramente giuridica un legislatore non deve asservire il diritto alla politica. Almeno per quanto mi riguarda, vi assicuro che da tali metodi rifuggo.

Allora veniamo ad un argomento che sfiora il merito — ma non è merito — che giustifica sempre questa sospensione che è atto di serietà di legislatori. Lasciamo stare la qualifica di lieve attribuita alla riforma attuale dell'amico Zoli. Qui si tratta di sconvolgere un principio fondamentale, il principio per cui il processo civile suppone sempre un interesse di privati, e fra privati, che dà la misura dell'azione: principio che fa parte dell'*abc* del mestiere. Ci fu, sì, un grande giurista verso cui certo l'onorevole Zoli avrebbe quella deferenza che non ha verso di me (*ilarità*). ...Sì. Quando io parlai della teoria del presupposto, lei onorevole Zoli, interruppe dicendo: « Opinione sballata » .. (*Commento*).

Sì, questa espressione, da me non sentita fu registrata nel resoconto stenografico e per verità — vorrei appellarmene al Presidente —

le interruzioni si debbono registrare, ma solo quando colui verso cui furono rivolte le ha intese e, quindi, è stato in grado di replicare. .

ZOLI. Lei si rivolse a me scherzosamente dicendo: il collega Zoli sa che noi avvocati ci innamoriamo a volte di alcune tesi e le sosteniamo per essercene innamorati, ed io replicai: il che non toglie che possano essere sballate. Non giudicai la sua opinione.

ORLANDO. Ad ogni modo lei non dirà certamente che sia una opinione sballata questa, che nel campo processuale civile lo Stato non interviene, lo Stato non si costituisce parte per favorire o danneggiare il signor Tizio e il signor Cajo. Ci fu per verità un grande giurista tedesco, uno dei due grandissimi della prima metà del secolo XIX, dal quale abbiamo molto appreso noi italiani, il Jhering che sostenne questa tesi, ma tutti la qualificarono paradossale, cioè a dire che anche in materia privata vi è sempre un interesse pubblico — sia proprio in un campo trascendentale — poichè egli assumeva che l'adempimento di un obbligo giuridico anche tra privati è, per se stesso, un interesse pubblico. Il creditore non solo può ma deve esercitare il suo diritto e obbligare il debitore allo adempimento, perchè è interesse pubblico che i patti siano osservati e le leggi eseguite. Ma questa teoria è apparsa, ripeto, come un paradosso e tutto il diritto moderno è fondato sul principio per cui la giurisdizione civile è mossa dall'interesse delle parti contendenti e questo interesse dà la misura, l'estensione, i limiti della competenza civile. Ne deriva che lo Stato non si costituisce mai parte nelle controversie civili meno che per la difesa di un suo proprio interesse comportandosi, processualmente, come ogni parte privata. E vi pare che sia cosa di lieve momento il farlo intervenire come parte che si sostituisce ai contendenti e sovrappone questo suo intervento all'interesse delle parti? Si dirà che anche il suo è un interesse: ma sarebbe poi sempre un interesse di natura pubblica; come può esso inserirsi in un giudizio che è alla sua volta disciplinato proprio dalla risoluzione del dibattito fra i due privati contendenti? Lo Stato che in una lite assume la doppia qualità: magistrato e parte nel tempo stesso!

L'unica vera obiezione che voi mi potreste sollevare, perchè dalle cose che ho detto risulterebbe che non sarei estremamente perplesso,

ma estremamente contrario, è questa, la quale ha carattere generale, resta nel campo del puro diritto, cioè a dire la possibilità di una collusione che dia vita ad una sentenza falsa. Questo sì; una collusione tra le parti per cui il litigio non sia che un'apparenza, un finto contrasto diretto a ingannare il giudice, con lo scopo di dar luogo ad una sentenza fraudolenta. Questo sì: la sentenza fraudolenta offende il diritto e determina, giustamente, una reazione dello Stato poichè non tende a risolvere in via giurisdizionale un conflitto di interessi ma ad eludere una legge per fini privati. Or un istituto diretto a reprimere questa frode esiste già nel sistema fissato nel nostro Codice: l'articolo 397 paragrafo 2 autorizza per l'appunto l'azione del Pubblico Ministero per far revocare una sentenza che sia « l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge ». Questo intento è perfettamente giuridico ma bisogna adattare una giusta espressione giuridica. Il Pubblico Ministero, cioè, interviene nel caso in cui abbia ragione di considerare una sentenza come fraudolenta; non quelle tali sentenze ma di qualunque genere esse sieno. Il principio c'è, dunque; si tratta di saperlo applicare.

Voi direte che il sistema del Codice su questo punto è difettoso. Io vi rispondo: correggetelo. Accrescete i poteri che l'articolo 397 affida al Pubblico Ministero per raggiungere lo scopo di rendere efficace la repressione delle sentenze fraudolenti dovute alla collusione fra le parti. Ma perchè andate a cercare un caso particolare di sentenza fraudolenta e, per reprimere, sconvolgete i principi del diritto processuale? Non si direbbe che è la fraudolenza che vi offende, ma solo quel dato caso speciale di fraudolenza.

È qui che spunta la ragione politica, verso cui mi metto contro, verso cui sono nettamente intransigente. Se l'articolo 397 non raggiunge l'intento per cui fu istituito quel potere del Pubblico Ministero, modifichiamolo; ma non mi dite che vi volete preoccupare solo di una categoria di casi di collusione perchè è quella che vi sta più a cuore, perchè allora da questo altro lato (*indica la sinistra*) si replicherà che quella categoria è proprio quella che sta loro meno a cuore, e dicendo questo, saranno nel loro diritto. Allora la questione

diventa politica e noi abbassiamo la nostra dignità di legislatori (*commenti dal centro*), se ci lasceremo guidare da questi sentimenti.

Badate, non debbo andare tanto lontano per citarvi le indefinite altre possibilità di sentenze fraudolente, oltre quelle della categoria matrimoniale. È questo un campo di esperienze nel quale nessuno mi supera; non è solo per la mia età, ma è anche per la estensione della mia pratica giudiziaria. Io, infatti, ho cominciato a 17 anni questa pratica, quando mio padre mi mise « alla copia ». Antico avvocato di altri tempi, egli diceva che il perfetto avvocato deve cominciare dal fare il copista. Ed io cominciai col fare il copista; poi fui promosso al grado di mettere insieme e cucire le produzioni, e così di poi ho percorso tutti i gradi: onde posso dire di venire dalla « giberna ». (*ilarità*).

Potrei dunque ricordare numerosi casi di sentenze fraudolente da me potuti osservare in una così lunga esperienza, casi che vertono nelle più disparate materie e nei quali davvero voi non potreste trovare alcuna traccia di quella categoria che vi ripugna. Eppure, esse violano il diritto, tanto quanto le altre, poichè un atto squisitamente di diritto pubblico come è la sentenza, non è possibile che sia ottenuto per mezzo di una frode. Di questa frode lo Stato darebbe il mezzo, cioè la sua sentenza; nè importerebbe che questo intento fosse raggiunto per mezzo di una sentenza in materia del tutto patrimoniale, ma che però servisse proprio a creare un titolo fraudolento utile in un'altra causa. Questo è dunque offendere veramente il diritto!

La repressione di queste frodi costituisce la ipotesi dell'articolo 397. Il che potrebbe avvenire anche nelle cause di ordine familiare per cui il Codice ammette la competenza del Pubblico Ministero, per l'attuale articolo 70, e quindi, in quella stessa categoria di sentenze che comprende quelle matrimoniali. Basterebbe citare una questione di stato: l'invenzione di una materia o di una paternità. Ora, perchè queste ipotesi non vi offendono? Non è pure questo un interesse di stato e, in un certo senso, non riguarda esso pure la difesa dell'istituto familiare? Tutte le collusioni, tutte le frodi, debbono offendere! Se voi invece dite che l'articolo 72 vi offende per una ragione poli-

tica, cioè non per la frode in sè stessa che offende la Giustizia, ma per la natura dell'interesse cui si riferiva la sentenza e ciò perchè contraddice all'idea del partito cui appartenete, allora io ripeto che questo sentimento esclude la vostra obiettività e che con ciò autorizzate uomini di un partito che la pensa diversamente a votare contro un principio di diritto, non per il diritto, ma per obbedire ad una loro tendenza di parte, per rispetto ad una ragione politica. Io, invece, che non sono nè cogli uni nè cogli altri vi esorto a votare per il diritto come tale e perchè tale; e poichè non siamo in questo momento in condizioni di poter adeguatamente risolvere la questione, è, direi, giuridicamente onesto, sospenderla e rinviarla a quella che sarà la sede della risoluzione di tutto l'ordine complesso e sistematicamente unico cui appartiene questo problema particolare. *(Vivi applausi dalla sinistra).*

BOERI, *relatore da minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, mi richiamo alla mia qualità di relatore di minoranza, per ricordare che, quando la questione, che oggi ha ripetuto qui il senatore Proli, è stata proposta in Commissione, la discussione ha portato ad una divisione, in cui i vari atteggiamenti singoli non derivarono tutti dal giudizio sul merito del progetto. Taluno, che era favorevole al progetto stesso e ha votato poi il testo della Commissione, si è schierato con noi nel voto sulla sospensiva. Accenno in modo particolare al collega senatore Rizzo. La proposta di sospensione deriva in parte da quel senso di perplessità, di cui ha parlato tanto eloquentemente l'onorevole Orlando: una perplessità sorta soprattutto da norme del tipo di quell'articolo 69 della legge 31 gennaio 1941 (se non sbaglio), che regola l'ordinamento giudiziario, e che stabilisce che il Pubblico Ministero è organo esecutivo, che funziona sotto il controllo e la direzione del Ministro guardasigilli.

Tutto il progetto di legge è ispirato al proposito di conferire maggiori poteri degli attuali al Pubblico Ministero considerato come vostro organo. Con il che voi fate crescere questa nostra perplessità. E mi permetta, onorevole Piccioni: quando da parte vostra e del vo-

stro predecessore si esamina la situazione a cui volete riparare, ci si localizza ad un punto: Torino e la sua Corte d'Appello. Per mio conto ho voluto cercare anche fuori Torino. Mi sono fermato così ad una località nella quale ella è bensì, teoricamente, un organo autorevole del potere esecutivo. Ve ne è peraltro uno molto più autorevole, ed è il Comando alleato. Parlo di Trieste. Veda, onorevole Piccioni, come funziona in materia matrimoniale il Pubblico Ministero a Trieste. Rispondo così anche agli amici Zoli e Merlin che, quando parlava l'onorevole Orlando, dicevano: « ma in materia matrimoniale tutto è diritto pubblico! » e ne derivavano le necessità di accrescere i poteri del Ministero Pubblico. Ebbene, a Trieste si ragiona precisamente così come essi ragionano: acconsentendo, in nome del pubblico interesse, il massimo di poteri al Pubblico Ministero. Sorgono così situazioni processuali e sentenze come questa, di cui potrò farvi omaggio quando avremo finito la discussione, in cui un Pubblico Ministero, non intervenendo semplicemente a concludere, ma facendosi attore, dice: io ho constatato che nel 1941 vi è stato un matrimonio celebrato religiosamente. Poi vi è stato un intervallo, nel quale la moglie è stata interdetta per infermità di mente; poi è guarita, ma ho potuto constatare che ancora oggi essa è *virgo intacta*. Questo essendo, sento nell'interesse della legge che è necessario impedire che nella casa del marito possa ritornare con i diritti di coniuge una donna che, in conseguenza di un male che ha minorato sia pure transitoriamente le sue facoltà mentali, l'aveva abbandonata alcuni mesi dopo le nozze con la medesima incoscienza morbosa con cui vi era entrata, quasi sospinta da una forza superiore e comunque incontrollabile.

Ho ricavato pressocchè letteralmente queste mie parole dalla stessa sentenza. Quando i poteri, che date al Pubblico Ministero sono di questa natura, non temete che, a seconda delle zone e a seconda delle persone, che rappresentano il potere esecutivo, avvenga qualche cosa di questo genere anche fuori del territorio militarmente occupato dagli Alleati? E badate, onorevole Piccioni, provatevi a sostituire alla differenza di luogo la differenza del tempo. In quel suo seggio, qualche anno fa,

è stato seduto Togliatti. Vi è stato seduto anche Gullo. Ritenete che, dando a voi il potere di intervenire in questa materia matrimoniale, vi assicuriamo stabilmente il risultato, che vi proponete? O rischiamo di fissare il mezzo per far variare la giurisprudenza col variare dei Ministri e dei partiti?

È necessario che, prima di discutere questo progetto di legge, vediamo insieme le modifiche da apportare all'ordinamento giudiziario. Potremo mantenere o non mantenere la disposizione dell'articolo 69 della legge speciale, in quanto diamo o non diamo amplissimi poteri al Pubblico Ministero. Più ampi saranno i poteri, e più avremo la necessità di non avvicinare troppo questo Pubblico Ministero ai rischi di vigilanza e di discrezione del Ministro guardasigilli. Quindi, prima necessità: quella di affrontare l'esame dell'ordinamento giudiziario. Seconda necessità: quella di esaminare la figura del Pubblico Ministero nel funzionamento fissato dal Codice di procedura civile. Non voglio ripetere quello che hanno detto con molta più autorità di me gli altri colleghi che hanno parlato, in modo particolare Orlando. Con questa proposta voi rovesciate completamente quella che è la struttura, che la legge ha fissato alla funzione del Pubblico Ministero. A questo che, nella materia che stiamo esaminando, è un organo creato per esprimere oggettivamente le proprie opinioni e rassegnare le proprie conclusioni, conferite figura di parte: gli date la facoltà di disporre di quelli che sono i diritti delle parti. La vostra è una riforma radicale, che deve essere profondamente esaminata nella ripercussione, che può spiegare in tutto il complesso del Codice. Lo deve tanto più se volete arrivare ad una legge che non risponda semplicemente a un impulso transeunte, ad una esigenza — o creduta esigenza — di natura provvisoria. Badate: vi sono disposizioni, onorevole Piccioni, della legge di procedura, che non so come possiate ancora mantenere, se accettate il progetto. Consideriamone una.

Oggi i sistemi, i mezzi di impugnazione, secondo il Codice di procedura sono quattro: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revocazione e l'opposizione di terzo. Di questi quattro mezzi per ciò che riflette il Pubblico Ministero, il terzo è già disciplinato dall'arti-

colo 397. Ora non voglio discutere i dettagli del progetto. Lo faremo quando passeremo all'esame della legge, se dovremo passarvi. Ma per ora mi limito a chiedere: è possibile che in un progetto di legge, in cui conferite al Pubblico Ministero il diritto di impugnativa — e perciò anche il diritto di proporre la revocazione — finite col mantenere la facoltà precedente, mentre introducete la nuova? Che sommate le due revocazioni? Non vi chiedete se l'una non assorba necessariamente l'altra? Non so se nella relazione dell'amico Romano o nella relazione ministeriale, ho letto che l'articolo 397 non è quasi mai applicato. Onorevole Ministro, non avete pensato che prima di affrontare una modifica di questo genere, fosse il caso di invitare i Pubblici Ministeri a ricordarsi che esiste questo articolo e ad applicarlo? Si capisce la ricerca di un nuovo rimedio, se quello di cui si può disporre fallisca la prova. Ma se non vi curate di provarlo, la colpa è vostra e non del rimedio.

Dite che vi sono abusi in questa materia. Può darsi. Dite che vi sono avvocati, che vivono di queste cause e che sono essi soprattutto che oggi si agitano. Non lo so. Per ciò che mi riguarda, posso dire che dal 1921 ho fatto un'unica causa di delibazione di sentenza straniera per annullamento di matrimonio. Concludo: è necessario che voi esaminate in tutta la struttura del Codice di procedura le trasformazioni, che deriveranno dal vostro progetto. E finalmente (lo ha detto l'onorevole Orlando) è necessario che tutta questa materia sia esaminata anche e soprattutto dal punto di vista internazionale. Ho letto con una certa meraviglia quello che dice l'amico Romano nella sua relazione: che quando si tratta del diritto, che si dovrebbe riconoscere al Pubblico Ministero, di chiedere che il giudice chiamato alla delibazione esamini anche il merito, non si può parlare di violazione degli accordi internazionali, in quanto allora sorge un nuovo giudizio, del quale non è più oggetto la sentenza estera. Ora, amico Romano, se effettivamente l'interpretazione della legge fosse quella che dai nella tua relazione, penso che sarebbe difficile trovare una peggiore violazione di quegli accordi internazionali, ai quali abbiamo partecipato e che abbiamo tutto l'interesse di mantenere in vita. Noi arriveremmo infatti a

questo: che dopo esserci impegnati internazionalmente a dar valore esecutivo alle sentenze estere in materia di matrimoni, ecc., stabiliremmo in una legge interna nostra la facoltà del Pubblico Ministero di negare tale applicazione e di sostituire un giudizio di merito a quello di semplice delibazione della sentenza estera. Io non voglio entrare nella discussione di merito. La faremo — se lo vorrete — più tardi e probabilmente in un altro giorno, perchè mi pare difficile che possiamo risolvere tutte le questioni questa sera. Le affronteremo queste questioni di merito, se voi lo riterete necessario. Ma penso che l'esame a cui avete chiamato le Camere, allorchè avete presentato questo progetto di legge involga un complesso di questioni tali, che non possono essere risolte se non insieme ad altre assai più estese. Quindi ritengo che il Senato ben farà ad accettare la proposta Proli.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia, onorevole Piccioni.

**PICCIONI, Ministro di grazia e giustizia.** Onorevoli senatori, non dirò di voler entrare nel merito per non essere ripreso nel caso, come è avvenuto a parecchi altri oratori, dovessi anch'io sconfinare dalla impostazione procedurale. Dirò soltanto che le obiezioni portate da varie parti a me non sono parse persuasive ai fini della votazione della sospensiva, per cui premetto senz'altro che inviterò il Senato a respingere la sospensiva stessa.

Comincerò brevemente dalle osservazioni del senatore Proli che sono, in un certo modo, pregiudiziali a quelle più ampie e, almeno apparentemente, più profonde che sono poi seguite nella presente discussione. Si dice: bisogna sospendere l'esame di questo disegno di legge, perchè non è opportuno indulgere a questo costume di spezzettare e frammentare le riforme eventuali dei codici. Il principio teoricamente è esatto, ma praticamente vi è la esperienza legislativa quotidiana che fa sì che, quando una parte specialmente di così modeste porzioni del Codice sia insufficiente o non risponda o sia comunque caducata e debba essere aggiornata, non si possa chiedere di riprendere in mano tutto l'insieme delle norme contenute nei codici per dare ad esse un orientamento ed una determinazione di-

versi. Sarebbe veramente eccessivo ed implicherebbe fra l'altro un giudizio, per quanto preliminare, di sfiducia nelle fondamentali e permanenti funzioni legislative del Parlamento.

Si dice ancora: sospendete per coordinare almeno la materia con un disegno più vasto, quale può essere quello dell'ordinamento giudiziario e quello della riforma generale del Codice di procedura civile.

Ora anche qui l'affermazione pecca per eccesso e non si può pretendere che comunque una disposizione particolare debba sempre trovare collocamento in un più ampio disegno quale può essere quello dell'ordinamento giudiziario o quello della riforma generale del Codice. Intanto per l'ordinamento giudiziario, di cui potremo parlare più ampiamente in sede di discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, devo dire che il progetto è ancora in istudio, come molte questioni di particolare delicatezza ed importanza esigono. Io so, se sono bene informato — mi dispiace di dover allinearli con gli altri che in un certo modo chiamano sempre alla ribalta l'onorevole Orlando non so se con qualche suo lieve fastidio — che lo stesso onorevole Orlando al Congresso dei magistrati di Palermo pare abbia delineato una prospettiva diversa del problema sotto la specie di una certa gradualità di attuazione di quello che sarebbe l'ordinamento giudiziario da rinnovare.

Per quanto si riferisce al Codice di procedura civile, non esiste neppure una Commissione che sia stata investita della riforma attuale di esso. C'è soltanto quel disegno di legge che ha fatto la spola tra il Senato e la Camera ed è ritornato ora davanti alla Commissione di giustizia del Senato che lo ha approvato integralmente secondo il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, disegno di legge che ritocca alcuni punti soltanto del Codice di procedura civile, mentre l'ossatura sostanziale del Codice rimane immutata; e non è venuta da nessuna parte, almeno in forma concreta, l'istanza di rifoggiare completamente tale Codice.

Quindi questi due argomenti certamente non sono validi per determinare, motivare o spiegare una domanda di sospensiva.

Rimane quello di carattere più generale che è stato toccato un po' da tutti; ma c'è urgenza

di investire il Senato di questa discussione? Onorevoli senatori, io dico che la questione va posta nel senso che non si può parlare di urgenza o di non urgenza. Per tutte le leggi allora si potrebbe proporre una sospensiva qualunque, sotto il profilo dell'urgenza più o meno dimostrata, più o meno accettata. Qui si tratta di vedere se il compianto Guardasigilli onorevole Grassi, quando ha presentato questo disegno di legge, aveva davanti a sé uno stato di cose, una condizione di fatto giudiziaria che lo spingeva veramente ad investire il Parlamento di una riforma di questa natura. E vi è qualcuno (non dico in riferimento allo stato di fatto giudiziario, di fronte al quale l'onorevole Grassi si trovò a prendere questa iniziativa) ma oggi vi è qualcuno qui che possa contestare che c'è veramente una condizione abnorme per quanto si riferisce alla funzione giudiziaria in riferimento alla salvaguardia dell'ordinamento familiare in Italia? (*Applausi dal centro-destra. Proteste dalla sinistra*). Ora questa fu la ragione determinante dell'iniziativa del compianto mio predecessore, questa fu ed è l'*occasio legis* che determina il persistere di questa istanza e di questa esigenza. Ma veramente c'è bisogno di dettagliare, di specificare, di portar cifre e fatti, quando tutta la stampa, per un certo tempo, larghissimamente, ha profuso informazioni di ogni genere, in ordine alla situazione specialissima dell'amministrazione della giustizia in riferimento a queste particolari cause trattate in un certo determinato modo?

Dunque, il disegno di legge è stato presentato il 10 dicembre 1948; se facevate allora la questione dell'urgenza io non so cosa il compianto Guardasigilli avrebbe potuto rispondere, ma io debbo dirvi che da allora ad oggi, pure in questo lungo intervallo, in cui la sospensiva da taluni di voi richiesta si è attuata di fatto per un anno e mezzo, da allora ad oggi le condizioni generali in riferimento a questo settore delicatissimo della situazione giurisdizionale del nostro Paese, non sono migliorate, ma sono peggiorate, peggiorate di gran lunga, e ne parleremo quando entreremo nel merito della discussione.

L'onorevole Sanna Randaccio, ripreso poi in modo particolare dall'onorevole Boeri, ha

portata un'altra ragione diversa da quella pur sommaria citata dal senatore Proli. Egli ha detto: perchè volete dare al potere esecutivo questa facoltà di sconvolgere l'ordinamento giuridico (sconvolgimento cui accennava pure l'onorevole Orlando) quando meno per il tramite del Pubblico Ministero? Il potere esecutivo lo costituite come arbitro in questa particolare materia. Tale eccezione è assolutamente arbitraria, nè, in alcun modo, conforme alle disposizioni delle leggi vigenti. Non è affatto vero che il Pubblico Ministero sia uno strumento nelle mani del potere esecutivo.

PROLI. Tutti gli autori sostengono questo: legga qualche libro in proposito.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dispiace di dover smentire qualche frettoloso collega che ha fatto riferimento all'articolo 69 dell'ordinamento giudiziario del 1941, senza ricordare che c'è il decreto legislativo 31 maggio 1946 (non ricordo chi fosse allora Guardasigilli...).

MERLIN UMBERTO. Togliatti.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. .... sulle garantige della Magistratura, dove si dice, all'articolo 29: « l'articolo 69 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: " Il Pubblico Ministero esercita, sotto la vigilanza (non la direzione) (*proteste da sinistra*)... " Forse per voi è la medesima cosa? Mi compiaccio della proprietà del vostro linguaggio! (*proteste da sinistra*). " Il Pubblico Ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce ». Mi pare quindi che ci sia differenza fra la « direzione » di cui parlava l'articolo 69 e le disposizioni fissate in questo articolo. Se poi voi non siete molto convinti...

SINFORIANI. Conosce certe sentenze il Ministro guardasigilli? È una vera direzione che viene ad essere esercitata.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se poi qualcuno non crede di avvertire la differenza sostanziale fra una disposizione e l'altra, ricorderò l'articolo 13 dello stesso decreto legislativo del 1946, il quale stabilisce: « Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti

i giudici e su tutti i magistrati del Pubblico Ministero ».

Ora, se si dovesse tener per buona questa interpretazione un poco facilona che viene data e che non vorrebbe avvertire differenza alcuna fra una dizione e l'altra (a parte che si perderebbe addirittura la nozione del perchè sia stato fatto sotto questo riflesso il nuovo decreto sulla Magistratura) si dovrebbe concludere che del Ministero e del Ministro di grazia e giustizia sono strumenti non solo i funzionari del Pubblico Ministero, ma i giudici e tutti gli altri che si occupano comunque della giustizia, così come stabilisce l'articolo 19 dello stesso decreto legislativo.

Quindi è perfettamente arbitrario che venga eccepito questo e che venga fatta questa accusa continua, con monotona ripetizione, contro il potere esecutivo; accusa di un intrigantismo nella funzione giudiziaria teso a violare o a frodare in qualche modo la legge nell'interesse di una parte. Questo, onorevoli senatori, è uno stato d'animo che bisogna sradicare... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

LANZETTA. Perchè non sottoponete al Parlamento tutte le circolari che mandate alla Magistratura?

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. ... come bisogna cominciare a correggere, a mio modesto avviso, un'altra esagerata corrente di valutazione, quella cioè di contrapporre perennemente il potere giudiziario, o l'ordine giudiziario, al potere esecutivo, e di concepire il potere esecutivo come qualcosa di estraneo, di distaccato, di teso a violare la legge o a non tener in dovuto conto quelli che sono i supremi interessi della Nazione.

SCOCCIMARRO. Lo ha detto Scelba!...

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mentre in un non sano ordinamento democratico quello stato d'animo è il residuo di condizioni politiche interne diametralmente diverse da queste di oggi, in un sano ordinamento democratico come l'attuale il potere esecutivo, emanazione diretta della volontà popolare e del Parlamento, ha i medesimi, identici requisiti di rispettabilità e di ossequio alla legge e al bene comune che ha qualsiasi altro potere dell'ordinamento statale. (*Applausi dal centro. Interruzioni e rumori dell'estrema sinistra*).

SCOCCIMARRO. I decreti del 18 marzo violano o no la Costituzione?

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Senta, onorevole Scoccimarro, non ho interrotto nessuno dei senatori che hanno interloquuto e non credo di essere esigente se chiedo di non essere interrotto neppure da lei che del resto non ha parlato nè chiesto di parlare. (*Interruzioni e commenti dall'estrema sinistra*).

L'onorevole Orlando ha affermato che una innovazione di questo genere, dare cioè la facoltà al Pubblico Ministero di impugnare le sentenze di primo grado in materia matrimoniale, costituirebbe lo sconvolgimento dell'ordinamento giuridico; mi consenta di dirle, onorevole Orlando, con tutto il rispetto e con tutto l'ossequio che le è dovuto, che non posso in nessuna maniera consentire ad una così catastrofica visione delle conseguenze di un modesto provvedimento. E, tanto per essere precisi a questo riguardo, e per chiarire al Senato la portata del provvedimento da un punto di vista sostanzialmente giuridico, mi sia consentito di leggere poche righe della « Rivista di diritto processuale » nelle quali viene esattamente riferita l'intera opera compiuta nei lavori preparatori per avviare alla formulazione attuale dell'articolo 72 del codice di procedura. È detto: « È inoltre noto che durante i lavori preparatori del codice vigente (vedi rassegna svolta da Allorio: « il Pubblico Ministero nel nuovo processo civile » in questa rivista nel 1941, numeri 212, 219 e seguenti) fu largamente discussa l'opportunità di attribuire al Pubblico Ministero il potere di impugnare le sentenze e consta del pari che solo il progetto definitivo Solmi negò quel potere che avevano riconosciuto nei loro progetti il Mortara, il Carnelutti, il Redenti e nel suo progetto preliminare il Solmi. « Talchè il disegno che si esamina, come si ha cura di avvertire nella relazione illustrativa, lungi dall'essere audace innovamento, come è sembrato a taluni, rappresenta il ritorno ad un indirizzo che largamente predominò nei lavori preparatori e che fu abbandonato senza che si rinvenga nei documenti di pubblica nozione adeguata giustificazione ». Quindi, le alte meraviglie e gli alti lai che vengono elevati come se si trattasse veramente di una manomissione crudele e irri-

mediabile di quella che è l'armonia giuridica condensata nell'articolo 72 in rapporto all'articolo 70 del Codice di procedura civile, mi pare che siano del tutto fuori luogo, come del tutto fuori luogo è il richiamo ad una presunta contraddizione con il contenuto di alcune convenzioni internazionali. L'onorevole Boeri ha detto: «Ma voi date al Pubblico Ministero la facoltà di impedire l'esecuzione delle sentenze emanate dai tribunali esteri». Noi al Pubblico Ministero dobbiamo dare semplicemente la facoltà di impugnare la sentenza stessa, di impugnarla per dar modo ad un giudizio di 2° grado, là dove la frode processuale posta in essere dalle parti sia evidente (*approvazioni dal centro, commenti dalla sinistra*) e là dove non si presta praticamente alcun altro strumento per colpire e schiantare la frode processuale medesima. È inutile che si parli dell'articolo 397 del codice di procedura civile, perchè è inoperante per se stesso. Ma chi può pensare che un qualsiasi Pubblico Ministero possa veramente mettersi alla ricerca e rintracciare le prove della collusione delle parti al fine di frodare la legge? Sono codeste definizioni e formulazioni di carattere giuridico, direi, teorico che non resistono alla prova dei fatti, e ce ne sono talune, non poche, anche in codici recenti compreso il Codice di procedura civile. Ma l'esperienza e la pratica quotidiana sono la misura dell'efficacia o meno di una determinata disposizione di legge. Quando si dice che mai nessuno è riuscito a valersi dell'articolo 397, appunto perchè ci vuole la prova giudiziaria della collusione, mentre gli atti sono compiuti all'estero, mi pare che voler far passare l'articolo 397 come uno strumento idoneo a reprimere quella che, almeno apertamente, taluni di voi ritengono, come noi, frode che dovrebbe essere colpita, non sia cosa sufficientemente motivata e tale che possa lasciare tranquilli coloro che sono preposti alla custodia dell'esatta ed ordinata applicazione della legge medesima. Non parlo del Ministero di grazia e giustizia, così sospettato se non vilipeso in questo nuovo costume democratico, il quale a mio avviso dovrebbe essere estremamente geloso delle prerogative che riguardano comunque il mantenimento di queste altissime funzioni dello Stato, ma parlo della Corte di cassazione. Voi dovete riconoscere alla

Corte di cassazione quella funzione particolare per la quale è stata creata nell'ordinamento giudiziario, ma dovete mettere la Corte medesima in condizioni di potere espletare il suo compito. Quando voi vi trovate, come è avvenuto nella fattispecie, di fronte all'esperimento del ricorso nell'interesse della legge la cui decisione non ha nessun effetto *inter partes* perchè la sentenza rimane perfettamente valida, signori, non è arduo dire che al danno si aggiunge la beffa.

Per queste considerazioni sommarie, che riguardano la sostanza giuridica della questione, e che non possono essere menomamente scalfite da altre osservazioni marginali come quelle fatte dal senatore Boeri in ordine a ciò che capita a Trieste — ce ne sono tante di situazioni strane nel mondo e la nostra competenza giudiziaria nell'ambito di Trieste è per ora, direi, inconsistente — oppure di tempo — se cioè al posto mio ci fosse un altro Guardasigilli, ad esempio l'onorevole Togliatti o l'onorevole Gullo — io mi sento perfettamente tranquillo; perchè io sono e rimango a questo posto non già per fare una politica faziosa o di sopraffazione, ma per tutelare quelle che sono le supreme esigenze della giustizia nel rigoroso rispetto della legge. Vi invito a rigettare la sospensiva. (*Vivi applausi dal centro*).

#### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che da parte dei senatori Proli, Musolino, Gavina, Voccoli, Troiano, Alunni Pierucci, Boccassi, Ferrari, Ruggeri, Montagnana Rita, Farina, Sinforiani, Bibolotti, Picchiotti, Banù, Adinolfi, Fantuzzi, Mancini, Scoccimarro, Buffoni, Gramigna, Tamburrano, Montagnani, Bei Adele e Giua, è stato richiesto che la votazione sulla proposta di sospensiva sia fatta per appello nominale.

Estraggo pertanto a sorte il nome del senatore dal quale dovrà cominciare l'appello.

(È estratto a sorte il nome del senatore Lanzetta).

Avverto il Senato che chi voterà sì intende accettare la sospensiva, chi voterà no intende respingerla.

Prego il senatore segretario di procedere all'appello nominale cominciando la chiama dal senatore Lanzetta.

CERMENATI, *segretario*, fa la chiama.

Rispondono *sì* i senatori:

Adinolfi, Alberti Giuseppe, Anfossi, Banfi, Barontini, Bei Adele, Bergamini, Bergmann, Berlinguer, Bibolotti, Bitossi, Boccassi, Bocconi, Boeri, Buffoni,

Caldera, Caminiti, Carmagnola, Cavallera, Cermenati, Cerruti, Conti, Cosattini,

D'Onofrio,

Fabbi, Fantuzzi, Farina, Fazio, Ferrari, Gavina, Gervasi, Ghidini, Giua, Gramegna, Grieco, Grisolia,

Labriola, Lanzetta, Lazzarino, Lucifero,

Macrelli, Mancini, Marani, Mariotti, Massini, Mastino, Mazzoni, Menotti, Merlin Angelina, Milillo, Molè Enrico, Molè Salvatore, Molinelli, Momigliano, Montagnana Rita, Montagnani, Montemartini, Morandi, Musolino,

Nitti, Nobili,

Orlando,

Palermo, Parri, Pastore, Persico, Pertini, Picchioti, Piemonte, Pieraccini, Platone, Prati, Putinati,

Ravagnan, Reale Eugenio, Reale Vito, Ricci Federico, Ristori, Rizzo Giambattista, Ruggeri,

Salvagiani, Sanna Randaccio, Santonastaso, Scoccimarro, Secchia, Sinforiani, Spezzano,

Tambarin, Tamburrano, Tomasi della Torretta, Tonello, Troiano,

Voccoli,

Zanardi.

Rispondono *no* i senatori:

Alberti Antonio, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baracco, Bastianetto, Benedetti Luigi, Bertone, Bisori, Bo, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Bubbio, Buizza,

Caporali, Carbonari, Carboni, Carelli, Caron, Carrara, Caso, Cemmi, Cerica, Cerulli Irelli, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Conci, Corbellini,

Damaggio, De Bosio, De Luca, De Pietro, D'Inca, Di Rocco, Donati,

Elia,

Fantoni, Farioli, Ferrabino, Focaccia,

Galletto, Gava, Genco, Gerini, Gortani, Grava, Guarienti, Guglielmone,

Italia,

Jannuzzi,

Lanzara, Lavia, Lazzaro, Lepore, Lodato, Lovera,

Magliano, Magri, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Medici, Menghi, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Monaldi, Mott,

Origlia, Ottani,

Pallastrelli, Panetti, Pasquini, Perini, Pezzini, Pietra, Piscitelli,

Restagno, Ricci Mosè, Riccio, Romano Antonio, Romano Domenico, Rosati, Rubinacci, Russo,

Salomone, Salvi, Samek Lodovici, Sanmartino, Sartori, Schiavone, Silvestrini, Spallino,

Tafuri, Tartufoli, Tessitori, Tomè, Tommasini, Tosatti, Toselli, Tupini, Turco,

Uberti,

Vaccaro, Valmarana, Vanoni, Varaldo, Variabile, Vigiani, Vischia,

Zane, Zelioli, Zimo, Zoli, Zotta.

Si astengono i senatori:

Canevari,

Gasparotto.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sulla proposta di sospensiva del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile ».

Votanti . . . . .	218
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	122
Astenuti . . . . .	2

(Il Senato non approva la proposta di sospensiva).

Presidenza  
del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

**Ripresa della discussione.**

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile ».

È iscritto a parlare il senatore Spallino. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, ora che la tempesta... si è acquetata ed i parlamentari più autorevoli hanno espresso il loro parere, ora che i miei amici Proli e Musolino, così bravi alla Commissione di giustizia, hanno fatto tutto quello che era possibile perchè questa legge non avesse l'onore della discussione, consentite a uno che non è giurista, che non è professore di diritto, ma che è un modesto avvocato, di dirvi le ragioni essenziali per cui la legge va esaminata ed approvata.

L'onorevole Lucifero diceva un momento fa che noi democratici cristiani, approvando questa legge, dividiamo l'Italia in due; questa povera Italia si divide continuamente in due quando si parla di regioni, ed ora, a proposito dell'articolo 72, che non ha, a modesto parere di chi vi parla, quella portata enorme che faceva minacciare all'onorevole Proli con flitti di carattere internazionale.

La legge è molto semplice ed è sentita, voluta dal Paese. Io debbo ricordare al Senato quello che l'onorevole Gasparotto il 23 febbraio 1950, prendendo la parola sulle comunicazioni del Governo, diceva: « Non comprendo onorevole Guardasigilli, come mentre tutti gli avvocati che difendono le cause dei poveri debbono aspettare dei mesi perchè sia depositata in segreteria quella sentenza che secondo le leggi di rito dovrebbe essere depositata in 20 giorni, la Corte di appello di Torino, andando contro la giurisprudenza del magistrato supremo, abbia concesso la deliberazione in tre giorni perchè (guardate combinazione!) si trattava di una certa persona il cui nome corre sulla bocca di tutti.

Perciò, vada il mio plauso all'alto magistrato, procuratore generale della Corte di cas-

sazione, che ha domandato nei giorni scorsi al Guardasigilli che si provveda di urgenza a modificare la legge per dare, in questi giudizi deliberatori, al Pubblico Ministero, la figura di parte in causa perchè possa ricorrere contro queste sentenze, « tenendo conto che, mentre la legge nega ai cittadini in altra forma il processo di annullamento, il divorzio sia reso possibile solo ai ricchi ».

L'onorevole Gasparotto non è della Democrazia cristiana, ma esso ha presentato una interrogazione il 1° aprile 1950. Dice il resoconto sommario: « Ringrazia il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e si associa al voto che la delicata materia, sia pure in occasione di una modesta modificazione dell'articolo 72 del Codice di rito, sia portata al dibattito dell'Assemblea ».

Con l'interrogazione da lui presentata non intendeva già proporre l'arduo problema della indissolubilità o meno del vincolo matrimoniale. Intendeva, solamente, riferirsi a recenti fatti di cronaca, che hanno avuto clamorosa eco nella stampa e nell'opinione pubblica, in Italia ed anche all'estero.

Si è, infatti, da tempo affermata in Italia una lucrosa industria dell'annullamento e del divorzio, ad esclusivo vantaggio delle classi abbienti. Da prima si è ricorso all'Ungheria, adottandosi da parte dei coniugi che intendevano annullare il loro vincolo matrimoniale, la cittadinanza di quel Paese, in spregio alla cittadinanza del proprio. Poi vennero di moda i paesi baltici, indi quelli balcanici. Un tribunale dell'Italia del nord ha recentemente sciolto il vincolo matrimoniale di due note personalità dello schermo, la cui vicenda ha avuto vasta eco in Italia ed all'estero, ed ha sollevato persino le accuse e le proteste di un senatore americano.

Poichè sulla stampa prosegue il clamore sui recenti episodi da lui ricordati, ammonisce che la dignità del Paese, nonchè la segretezza e delicatezza della materia, richiederebbero, da parte di tutti la tattica del riserbo e del silenzio.

Ha voluto richiamare, quindi, l'attenzione del Senato e del Governo sul problema affinché il divorzio non sia più in Italia privilegio esclusivo delle classi ricche ed anche perchè

all'annullamento matrimoniale si giunge quasi sempre attraverso una frode processuale. Conclude dichiarando che sarà lieto di ascoltare più esplicite affermazioni in materia da parte del Governo, in occasione del dibattito sulle modifiche dell'articolo 72 del Codice di procedura civile».

Dicevo che l'onorevole Gasparotto non appartiene al gruppo democristiano, ma è il parlamentare, è il cittadino che sente che la nazione reclama determinati provvedimenti. Ma non c'è solo la voce del cittadino a reclamare provvedimenti. Un magistrato — consentitemi di leggere un brano del suo discorso — il procuratore generale presso la Suprema Corte, inaugurando l'anno giudiziario 1950-51, così si esprimeva: «Ad una serie di notevoli decisioni è addivenuta recentemente la Suprema Corte nella materia del diritto matrimoniale, i cui essenziali problemi, per la stretta coordinazione con i principi informativi etici e sociali della civile convivenza, hanno dato luogo, in questi ultimi tempi, a vivaci dibattiti che appassiano intensamente la pubblica opinione. Buona parte di tali decisioni sono state provocate dall'iniziativa di questa Procura generale, la quale, di fronte all'impressionante fenomeno, nocivo per la certezza del diritto, di contrastanti inconciliabili orientamenti delle Corti di merito, in ordine al criterio di interpretazione della applicazione del diritto positivo in oggetto e in relazione con il Concordato con la Santa Sede, ha sentito come una esigenza di pubblico interesse sottoporre le questioni fondamentali all'esame delle Corti, avvalendosi nella inattività della parte dell'unico mezzo processuale a sua disposizione, consistente nel ricorso nell'interesse della legge. Trattasi, come è noto, di una straordinaria forma di impugnativa, la quale, avendo come presupposto il passaggio in giudicato delle sentenze di merito, tende a portare davanti alle Corti massime interpretative astratte da valere per la loro estrinseca autorità come direttive per l'orientamento futuro della giurisprudenza. Risultato per altro che non risponde adeguatamente alle esigenze superiori del diritto né a quelle concrete della vita per l'acquisita intangibilità delle situazioni già decise e per il naturale difetto di ogni attributo vincolante nelle emanande superiori statuizioni, per

cui la giurisprudenza continua spesso a dare spettacoli di disorientamento e di incertezza. A porre rimedio a cotale incresciosa situazione, di cui non è chi non veda gli inconvenienti ed i pericoli, dovrebbe provvedere il noto progetto di legge, da tempo predisposto, che porta modificazioni all'articolo 72 del Codice di procedura civile, nel senso di abilitare il Pubblico Ministero all'impugnativa, quale parte, secondo una tesi già accettata in passato, delle decisioni emesse nelle cause in cui sia obbligatorio il suo intervento. La qual cosa varrebbe a superare l'acquiescenza spesso collusiva delle parti, evitando il passaggio in giudicato della sentenza di merito e sottoporla quando è il caso ad un efficace sindacato da parte della Corte di cassazione. È da augurarsi pertanto che il progetto attualmente all'esame del Senato approdi presto alla sua trasformazione in legge».

PICCHIOTTI. Chi scrive così?

SPALLINO. Il procuratore generale della Corte di cassazione, grande giurista, ed è il più alto rappresentante della legge, cioè, in sostanza, è la coscienza giuridica del magistrato, che dice a tutti: è necessario che si ponga rimedio a questa situazione che è mortificante per tutti gli italiani. Questa è la situazione.

Allora, onorevoli senatori, che male c'è quando la Commissione di giustizia, dopo lunga disamina, dopo avere respinta la pregiudiziale per la sospensiva, dopo maturo esame, porta finalmente, a distanza di un anno e mezzo dalla sua presentazione, la legge all'esame del Senato, approvata dalla maggioranza della Commissione? Quali sono questi fenomeni gravissimi, per cui l'Italia si deve dividere in due? Perché il Pubblico Ministero non può intervenire come parte in questi giudizi?

Il disegno di legge del compianto Ministro Grassi era indiscutibilmente, per una parte, più ampio e, per una parte, più restrittivo. La Commissione, facendolo proprio, lo ha ristretto ed ha specificato i casi in cui il Pubblico Ministero può intervenire. E il Senato sa che la dizione dell'articolo unico, proposto dalla Commissione, è soltanto questa: «Negli altri casi di intervento previsti nell'articolo 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, il Pubblico Ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusio-

ni, nei limiti delle domande proposte dalle parti.

Nelle cause matrimoniali, escluse quelle di separazione personale dei coniugi, il Pubblico Ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze.

La facoltà di impugnazione spetta al Pubblico Ministero anche contro le sentenze di dichiarazione della sentenza straniera di annullamento e di scioglimento del matrimonio. In questi ultimi casi il Pubblico Ministero può altresì domandare il riesame del merito, a norma dell'articolo 798 ».

È dunque un potere, non un dovere. È un potere che non può contrastare con la coscienza del magistrato. Il magistrato ha questa facoltà, e quando vede che è necessario nell'interesse della legge, promuovere una impugnativa, che bisogna produrre dei documenti, che bisogna esibire delle prove, che bisogna intervenire veramente come parte (e non come interviene ora nelle cause di separazione personale davanti ai Tribunali, facendo una semplice comparsa e rimettendosi per il resto alla giustizia), fa l'intervento, esibisce le prove, impugna le sentenze, che nella soggetta materia ritiene giuridicamente errate.

Quando la 2<sup>a</sup> Commissione del Senato dà al Pubblico Ministero più ampi poteri in questa materia, intende collaborare con la giustizia per l'accertamento della verità, intende far sì che il Pubblico Ministero non prenda conclusioni platoniche, intende, in sostanza, dare al Pubblico Ministero la possibilità di individuare la frode, di colpirla e di far intervenire la legge che è regolatrice di ogni buona norma: questo era ed è lo scopo del disegno di legge.

La polemica sul Pubblico Ministero non è nuova in Italia; essa risale, mi pare, al nostro Risorgimento. Ci sono state iniziative parlamentari fortissime, numerosissime, perchè si togliessero determinati poteri al Pubblico Ministero, c'è stata persino una iniziativa per evitare che davanti alla suprema Corte di Cassazione il Pubblico Ministero prendesse conclusioni; ma è cosa ormai superata. È vero quello che diceva un momento fa, nella sua appassionata orazione, l'onorevole Ministro; è vero che l'articolo 69 dell'ordinamento giudiziario dice testualmente che « il Pubblico Mi-

nistero esercita sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia le funzioni che la legge gli attribuisce », ma è altresì vero che il Pubblico Ministero « veglia sull'osservanza della legge, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, ha azione diretta per far eseguire le leggi d'ordine pubblico che interessano i diritti dello Stato e interviene nei processi civili nei modi e nei casi stabiliti dalla legge ».

Ed allora, se così è, perchè si deve dire: ma voi concedete dei poteri enormi a questo Pubblico Ministero? Perchè si deve dire che in sostanza il Pubblico Ministero non deve poter intervenire? Si tratta dell'interesse della legge, si tratta di far bene applicare, di fare osservare a tutti la legge: lasciamo intervenire il Pubblico Ministero!

Il professore Nappi ha fatto, io dico, una comparsa conclusionale nell'interesse della tesi della immoranza. Il professore Nappi ha definito la proposta di modifica dell'articolo 72 del Codice di procedura civile, addirittura « un disegno di legge che sovverte, che è anticonstituzionale, che è antidemocratico », e perchè? Perchè il Pubblico Ministero è organo del Potere esecutivo.

Onorevoli senatori, ho detto prima che sono un modestissimo avvocato; ma vorrei fare una considerazione: perchè si è accesa tutta questa battaglia in ordine al Pubblico Ministero? Ho detto: il Pubblico Ministero può chiedere, può intervenire, può impugnare, ma la decisione a chi spetta? Spetta forse al Pubblico Ministero o non spetta alla Magistratura, al collegio giudicante? E allora perchè vogliamo proprio strapparci le vesti e scandalizzarci quando in sostanza non facciamo altro che sottoporre al giudizio della Magistratura quella che è la ragione del contendere? Ma questo mi pare un elemento decisivo e mi pare che sia la dimostrazione che, attorno all'articolo 72, c'è qualcosa che non riesco a capire, per cui si vuole indiscutibilmente allargare, ampliare la portata di tale articolo. Perchè? Ecco, a questo proposito, come si esprime il professore Nappi, nel suo articolo, pubblicato nel « *Monitore dei Tribunali* »: « È adunque un provvedimento specifico diretto, in sostanza, ad otte-

nere per le cause di annullamento di matrimoni celebrati in conformità dell'articolo 34 del Concordato, il giudizio definitivo della Cassazione che si è ultimamente pronunciata per la ritezione delle domande in quanto riservate alla esclusiva competenza giurisdizionale del giudice ecclesiastico». Il grande parlamentare, Presidente Orlando, un momento fa, diceva: «Io sono perplesso, perchè se ne volete fare una questione politica io dico che questa non è la sede. Se invece bisogna farne una questione di diritto, allora discutiamone e vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi della legge». Ebbene, io, come mia idea personale che non vincola nessun gruppo, affermo che questa è una questione eminentemente politica, che un'Assemblea politica, quale è quella del Senato, deve decidere. Questa è la mia opinione che cioè si tratti, per un lato, di una questione politica, e, dall'altro lato, di una questione giuridica, ma in grado minore. Per questo non possono esserci conflitti internazionali; e non si manca di riguardo alla Magistratura di merito, come scriveva l'onorevole Boeri nella sua relazione, nè tanto meno si manca di riguardo alla Magistratura straniera e non si offende neppure la Costituzione, quando, in sostanza, è un giudizio di magistrati che si chiede: e questo non è un disegno di legge contro la Corte di appello di Torino o qualsiasi altra Corte di appello, ma è un disegno di legge che mira — lo abbiamo detto e lo ripetiamo — a rafforzare i poteri del Pubblico Ministero in modo che costui intervenga come parte in tutti i casi in cui lo abilita la proposta modifica dell'articolo 72, in modo che possa dare le prove di quello che avviene per frodare la legge. È una questione politica, per conto nostro, perchè, purtroppo, da qualche anno a questa parte si abusa non dico della democrazia, ma forse delle leggi. Io non parlo della lucrosa industria cui accennava l'onorevole Gasparotto. Io affermo soltanto che non si va contro i trattati e gli accordi internazionali in questa materia, accordi quali quello italo-rumeno, quello italo-francese, quello con i Paesi Bassi e con altri Paesi, quando noi non facciamo che dare un maggior potere al Pubblico Ministero. E ciò anche per una ragione molto semplice, perchè la convenzione dell'Aja stabilisce che tutte queste conven-

zioni debbono avere come base assoluta e inderogabile il rispetto della legge nazionale. Ora in questa materia io assumo che la legge nazionale è il Concordato. (*Interruzione dell'onorevole Proh*). Per i matrimoni civili e non concordatari, onorevole Proh, i cittadini andranno davanti al tribunale civile, ma la legge che in questo momento regola la materia in Italia è il Concordato.

Ora noi affermiamo che in tale materia la legge nazionale è la legge del Concordato, la quale legislazione concordataria implica da parte dello Stato il riconoscimento del valore sacramentale del matrimonio, ed una accettazione piena dei principi della Chiesa con conseguenti innovazioni al concetto di ordine pubblico sul tema dell'indissolubilità del vincolo. È chiaro che l'articolo 34 del Concordato riserva alla competenza esclusiva dei tribunali e dicasteri ecclesiastici le cause di nullità dei matrimoni, cioè di quelli che, inficiati da motivi di invalidità, non ebbero mai giuridica esistenza, mentre per le cause di scioglimento l'articolo 34 riserva al giudice ecclesiastico solo la dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Così vuole l'articolo 34 del Concordato, così vuole l'articolo 5 della legge 27 maggio 1929, così vuole l'articolo 29 della Costituzione, rafforzato dall'inserimento dei Patti Lateranensi nell'articolo 7 della Costituzione medesima.

Questa essendo la nostra tesi, pensiamo che, per esempio, le sentenze rumene che annullano matrimoni celebrati in Italia col rito concordatario tra cittadini italiani non possono essere puramente e semplicemente deliberate, perchè manca la competenza alle Corti di merito, in quanto che la competenza è devoluta ai Tribunali ecclesiastici. Naturalmente i giuristi si dividono in diversi campi, naturalmente la tesi sarà dagli oppositori contrastata e noi non neghiamo che ci possano essere dei contrasti, ma affermiamo che oggi il diritto positivo vigente è questo, ed a questa legge bisogna che tutti, le Corti di merito comprese, facciano omaggio. Perchè nel nostro Paese sta avvenendo un fenomeno di questo genere, che mentre c'è pieno accordo tra lo Stato e la Chiesa, cioè tra due ordinamenti giuridici in cui l'indissolubilità del matrimonio è indiscussa, assistiamo ogni momento ad una serie di tentativi diretti praticamente a svuotare di contenuto quel prin-

cipio che dovrebbe essere intangibile. Allora noi difendiamo questo principio, lo difendiamo affidandolo alla Magistratura, dando alla Magistratura la facoltà di poter esaminare oggettivamente se concorrono o meno giusti motivi per la deliberazione, se la deliberazione contrasti o meno con gli accordi internazionali; in sostanza, diamo alla Magistratura la possibilità di giudicare *ex informata conscientia*, facendo in quei giudizi intervenire il Pubblico Ministero, che nell'interesse della società e dell'ordine pubblico possa fare tutte quelle istanze che valgan a far rispettare la legge della nazione.

Dice ancora l'onorevole Boeri nella sua relazione di minoranza: in fin dei conti voi fate una offesa alla Costituzione perchè ponete male il problema, cioè lo ponete contro quelle tali Corti presso le quali più sovente si radicano processi del genere, ed anche perchè, in sostanza, dite di volere l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, e poi legate i Pubblici Ministeri al carro del Ministero di grazia e giustizia.

Io non vorrei che così come si è creato il mito di una polizia di Scelba, si creassero dei Pubblici Ministeri... di Piccioni, perchè concio si farebbe veramente torto... (*Interruzione del senatore Picchiotti*). I Pubblici Ministeri non sono assolutamente alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia! L'articolo 101 della Costituzione recita che i giudici, compresi i Pubblici Ministeri, sono soggetti soltanto alla legge, perchè in definitiva l'amico Picchiotti mi insegna che i Pubblici Ministeri non sono altro che magistrati. E non basta. Il capoverso dell'articolo 107 afferma che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni. Questa è la differenza tra il Pubblico Ministero ed il magistrato giudicante. Sono tutti magistrati, soggetti soltanto alla legge e non sono in alcun modo dipendenti dal Ministro di grazia e giustizia.

Ora, perchè noi vogliamo umiliare questi magistrati? Quando si sente dire che i Pubblici Ministeri seguono pedissequamente le istruzioni del Ministro guardasigilli, io vorrei chiedere quando mai il Guardasigilli ha provveduto a dare determinate istruzioni ad un Pubblico Ministero, quando mai si è verificato il caso di un Pubblico Ministero costretto ad eseguire determinati ordini. Ordini non

sono mai stati dati, perchè in regime di democrazia un Ministro democratico non dà ordini, dice soltanto ai magistrati: osservate e fate osservare la legge.

PROLI. Questi sono sogni.

SPALLINO. Può darsi che sia così, ma tengo a dire che io penso che la Costituzione la offendono coloro i quali ritengono che ci possano essere in Italia magistrati che compiono qualcosa contro la propria coscienza, il proprio intelletto e la propria convinzione.

PICCHIOTTI. Il male è che quando lo fanno voi li richiamate.

SPALLINO. Quando tu citerai, non a me, ma al Ministro guardasigilli il caso di un Pubblico Ministero, di un procuratore generale di qualsiasi grado che sia stato richiamato per una questione di diritto, io te ne darò lealmente atto, qui, dinanzi al Senato.

Dice ancora l'onorevole Boeri: perchè volete fare del Pubblico Ministero il difensore del vincolo? Ma non vi accorgete dell'enormità che ha commesso la Commissione quando dava la facoltà del Pubblico Ministero di impugnare soltanto le sentenze di deliberazione? Io sono rimasto meravigliato dell'osservazione, onorevole Boeri, perchè è stata intenzionalmente messa, durante la discussione, nella sottocommissione, questa precisa norma, poichè noi pensiamo che si possa impugnare la sentenza di deliberazione e non quella che la deliberazione non concede, perchè non ci sarebbe, in questo caso, motivo di impugnativa.

BOERI, *relatore di minoranza*. Sicchè la studiate quando è respinta.

SPALLINO. Questa è la ragione della norma, onorevole Boeri; a parer mio, soltanto contro le sentenze di deliberazione, per le altre non c'era alcun motivo. Ed allora la questione potrebbe essere già risolta: al Pubblico Ministero abbiamo dato soltanto una facoltà, abbiamo dato il potere di intervenire in tutti i giudizi tranne in quelli di separazione personale ed anche in questo caso non c'è motivo di meraviglia. Si sa che le cause di separazione personale sono di minima importanza come fatto giuridico, mentre hanno grandissima importanza come fatto morale. Ma si sa che le parti concordano le modalità della divisione, che il Presidente del tribunale dispone tanto

per le ragioni patrimoniali, quanto per le ragioni economiche e per l'affidamento dei figli. Si tratta quasi sempre di casi di incompatibilità di carattere tra coniugi; quindi il problema non è così grave come quello dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio, e perciò al Pubblico Ministero non è stata data facoltà, per questi casi, di impugnativa.

ZOLI. C'è anche il tribunale dei minorenni

SPALLINO. Comunque si è inteso dare questa facoltà soltanto per le cause matrimoniali, e per quelle straniere di annullamento o di scioglimento di matrimonio. Tutto il resto non ha, a nostro parere, importanza; quello che importa è precisamente che la legge vada presto in attuazione. Noi sappiamo che la battaglia che è durata qui oggi due ore, per la sola sospensiva, non finisce qua dentro, nè finirà nell'altro ramo del Parlamento, sappiamo che sarà combattuta nel Paese, sappiamo che in sostanza giuristi, professori d'università, magistrati continueranno nella polemica, a dir bene o male della modifica, a seconda del proprio punto di vista e della propria opinione politica. Ma noi altresì sappiamo di aver fatto e di fare oggi il nostro dovere indicando da qui alla Nazione che fenomeni del genere di quelli che sono avvenuti in alcune Corti d'Italia, non si debbano più verificare.

L'onorevole Boeri aveva ripiegato, da quel grande avvocato che egli è, nella sua relazione di minoranza su alcune subordinate; aveva detto: va bene, voi non vi preoccupate di far torto ai vari accordi internazionali, non vi preoccupate di rafforzare enormemente l'autorità del Pubblico Ministero, non vi preoccupate che si tratta di una ragione di carattere contingente, ecc., ma vedete almeno se non sia il caso di sentire il parere dei Consigli degli Ordini di tutta Italia, vedete se non sia il caso di aspettare la riforma del Codice di procedura o la costituzione del Consiglio superiore della Magistratura, vedete se non sia il caso di coordinare i vari articoli 73, 393, 198, ecc. Però io penso che codeste subordinate siano tutti aspetti della sospensiva. È vero che su un progetto dell'onorevole Cosattini, con il quale si volevano affidare agli avvocati le funzioni di magistrato, allo scopo di smaltire il lavoro giudiziario, l'onorevole Guardasigilli Grassi aveva chiesto il parere del Consiglio degli Or-

dini, ma qui è urgente che si provveda, ed il parere è stato dato: ed il parere è uno solo, è quello della coscienza nazionale, è quello del popolo italiano, che in sostanza intende che questo scandalo finisca! In definitiva, noi vogliamo solo l'attuazione della legge, l'uguaglianza cioè della legge per tutti indistintamente e che non avvenga quello che purtroppo avviene: che i più dotati di mezzi, di fortuna, i più noti nomi in certi campi (sport, cinema, ecc.), i quali possono disporre di un esercito di avvocati in Italia e all'estero, possano impunemente insidiare la santità del focolare domestico e introdurre nel nostro Paese istituti che al nostro Paese ripugnano. Qui la questione non è per il divorzio o contro il divorzio; approvando la riforma all'articolo 72 del Codice di procedura civile non si fa una questione di divorzismo o antidivorzismo. In materia di divorzio ognuno la può pensare come crede, a seconda del proprio convincimento, ma ciò è fuori causa, qui occorre stabilire quello che ho detto prima, bisogna che la legge sia uguale per tutti, bisogna che si sappia che noi democristiani non intendiamo che nel nostro Paese, un po' alla volta, si insinuino questo terribile male, che si violi, cioè, il principio dell'indissolubilità del matrimonio e l'articolo 149 del Codice di procedura civile.

PICCHIOTTI. Quello c'è già.

SPALLINO. Vogliamo evitare questo male se è possibile, onorevoli senatori; noi in sostanza vogliamo affermare questo principio che, poichè la coscienza della maggioranza degli italiani è contro questa innovazione, occorre che la Magistratura valuti di volta in volta la giustizia del caso, con estrema prudenza e con rispetto delle patrie leggi. Quello che a noi interessa non era la sospensiva o la non sospensiva, la approvazione o meno delle modifiche all'articolo 72: ciò lo vedrà il Senato.

Ci interessa invece di dire finalmente una parola che significhi: basta con questi procedimenti, con queste sentenze, perchè alla coscienza italiana e cristiana dei cittadini ripugna di sapere che si possano emettere certe sentenze in contrasto col sentimento unanime di tutto un popolo. Noi vogliamo una volta per sempre stabilire che la santità della famiglia non si tocca, che la santità del fo-

lare domestico è veramente intangibile. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Elia. Ne ha facoltà.

ELIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge in discussione, che tende a modificare l'articolo 72 del Codice di procedura civile, presenta difficoltà che non è possibile nascondere. Essa investe ardui problemi di tecnica giuridica, tocca una istituzione, come quella del matrimonio, che ha riflessi profondi nella vita sociale del Paese e di fronte alla quale non possono non scontrarsi le diverse ideologie che si pongono nel suo confronto, acuite dal sistema concordatario oggi vigente.

Le difficoltà sono aumentate dalla relazione di minoranza, stesa da un giurista di valore quale è l'onorevole Boeri, in cui l'acume del tecnico del diritto trova largo campo di applicazione. Permettete a me, che non sono giurista di professione, di guardare la legge proposta da un punto di vista che vorrei dire più umano, pensando che il diritto è fatto per gli uomini e non viceversa; che il diritto non può, non deve essere una costruzione dogmatica, astratta dalla realtà.

Ora, quale è l'*occasio legis*? Risponde giustamente la perspicua relazione di maggioranza, che essa è data dalle varie e numerose cause, nelle quali, valendosi dell'annullamento della trascrizione del matrimonio religioso, celebrato a norma del Concordato (ed è di questo specialmente che intendo occuparmi) o dell'attuazione di sentenze di tribunali stranieri, ottenute in base alle convenzioni internazionali regolanti la materia matrimoniale, si giunge a mettere nel nulla quella indissolubilità del matrimonio che è un cardine dello stesso matrimonio civile, mai ripudiato esplicitamente, ma che, al contrario, è stato esplicitamente riaffermato nella stipulazione del Concordato per quel che riguarda il matrimonio religioso. Ora io penso che non debba essere impossibile trovare, a riguardo di tale problema, un terreno di intesa sul piano sostanziale giuridico da parte di tutti, anche se seguaci di ideologie diverse e opposte. Non entro, e non è il caso qui di entrare, nella difficile e complessa questione della opportunità di introdurre nel nostro sistema giuridico il divorzio, e

quindi se l'indissolubilità del matrimonio sia da considerarsi socialmente un bene o un male. Ogni cattolico non potrà, in omaggio alle sue concezioni religiose, che opporsi con tutte le forze alla introduzione del divorzio che deve considerare come una delle più deleterie piaghe sociali, ma questo ora non interessa. Su di un punto penso si debba essere tutti d'accordo ed è che se il divorzio si deve introdurre, ciò sia da farsi apertamente e legittimamente e non per via di sotterfugi che feriscono l'alto concetto che della legge il popolo dovrebbe avere e che ogni retta coscienza giuridica deve affermare.

È necessario che la vecchia mentalità scettica del popolo italiano, la quale trova la sua espressione nel detto: «fatta la legge, trovato l'inganno», sia superata e corretta, non alimentata. Ancor più è necessario che il principio della legge uguale per tutti, che provoca tanta facile ironia, venga rafforzato nella coscienza sociale e non siano i legislatori stessi a demolirlo.

Ora non è possibile nascondersi che il divorzio viene introdotto nel nostro sistema giuridico proprio attraverso una sfacciata violazione delle premesse fondamentali che abbiamo enunciato.

È con una evidente frode ai principi sostanziali del nostro diritto, che attraverso le maglie di un compiacente annullamento della trascrizione o attraverso l'attuazione dei famosi giudicati di Ilfov, o di altri tribunali stranieri, si giunge ad ottenere quello che la legge non consente.

Con questi mezzi non solo si froda la legge, ma si costituisce un privilegio per una determinata classe di ricchi spregiudicati, che può lautamente pagare avvocati abili e specializzati in questo campo e quindi scapricciarsi e vedere realizzati i suoi desideri, mentre tutto il resto della popolazione meno ricca è nella impossibilità di usare simili mezzi, ottenuti attraverso ben note collusioni e facili accordamenti.

Ora contro questo divorzio privilegiato, a favore di poche persone, tutti si dovrebbe essere concordi, senza distinzione di parte; anzi più dovrebbero esserlo quelli che si proclamano nemici di ogni privilegio e particolari pa-

troni delle classi umili, che vivono del proprio lavoro.

Per fortuna esse, nella loro sanità morale, in genere non sanno che farsi di certe forme di dissolvimento familiare e morale per fortuna, certe forme di vita da divi e stelle cinematografiche sono ben lontane dall'attecchire in mezzo al nostro popolo.

Certi fatti avvenuti di recente, con grande sfoggio di réclame da parte di una stampa, che pare aver perduto ogni senso del limite, ci dicono che ormai per costoro non basta più neppure il divorzio. Vincoli familiari si spezzano e si riformano senza aspettare neppure che la magistratura competente dia il suo giudizio e bimbi si affermano figli di madre ignota, dopo essere nati tra la morbosa curiosità del mondo intero, e altri bimbi restano contesi tra il padre e la madre, complicando fino allo spasimo quelle situazioni che proprio il divorzio doveva risolvere. Quale concezione volete che il popolo abbia della legge, quando la vede così bistrattata, ridotta a puro formalismo che serve a coprire e coonestare la realtà e quando vede prestarsi a questi giochetti indegni, proprio i custodi del diritto? Ma chiudiamo la parentesi ed entriamo un po' più addentro nella questione.

Con la unificazione dell'Italia, anche nel campo del matrimonio si era venuto a creare un doloroso conflitto tra la cosa civile e quella religiosa del cittadino. Lo Stato aveva creato l'istituto del matrimonio civile regolato dal suo Codice, unico istituto che esso riconoscesse a tutti gli effetti legali, come base della famiglia legittima. È però vero che il codice civile in questa materia riproduceva in realtà la disciplina secolare del matrimonio indissolubile, con una fedeltà, in certi punti, maggiore, di quella stessa del recente codice canonico. Ma nella coscienza della immensa maggioranza dei cittadini cattolici il matrimonio vero restava quello religioso, così che in genere i due istituti si cumulavano e le famiglie si costituivano su due matrimoni, quello religioso e quello civile.

Ma accadevano anche forti inconvenienti: spesso le due forme di matrimonio venivano in contrasto famiglie costituite col solo matrimonio religioso si scioglievano, perchè uno dei membri celebrava il matrimonio civile con altri

o, viceversa, persone che avevano sposato civilmente, passavano poi a costituire altro vincolo attraverso il matrimonio religioso. Ciò accadeva perchè la Chiesa ignorava il matrimonio civile, privo per lei di ogni consistenza, e lo Stato a sua volta ignorava il matrimonio religioso che, sul piano civile, non produceva effetto alcuno. Si tentò di ovviare a tali inconvenienti che producevano effetti dannosissimi alla compagine familiare e sociale e furono proposti vari mezzi, tra cui la precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso, ma non si poté arrivare a nulla di conclusivo.

Finalmente, coi Patti Lateranensi e il Concordato, che ebbero il loro riconoscimento nell'articolo 7 della Costituzione, il dissidio fu risolto. « Lo Stato italiano », dice testualmente l'articolo 34 del detto Concordato, « volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ».

Dunque, si badi bene alla dizione dell'articolo: lo Stato riconosce « il sacramento » del matrimonio, il quale come sua prima base ha « l'indissolubilità ». Come conseguenza logica di ciò si ha che « le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa del matrimonio rato e non consumato, sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici ».

Col Concordato ci troviamo dunque di fronte a due forme di matrimonio, cui lo Stato ricollega effetti legali. Il matrimonio civile regolato dal Codice e celebrato dinanzi al Sindaco e il matrimonio religioso (sacramento) celebrato dal parroco e regolato dal diritto canonico.

I cittadini italiani possono liberamente scegliere l'una forma o l'altra, ma se scelgono la forma religiosa, essi sanno che, ciò facendo, si sottopongono alla legge canonica e che la sola autorità competente, a giudicare della validità o meno del loro matrimonio, è l'autorità religiosa e non quella civile.

Quindi il matrimonio religioso resta quello che è nella sua costituzione sacramentale e nella delimitazione essenziale che ne dà il diritto canonico; esso non deve essere adeguato ai principi del diritto civile, nè la Magistra

tura italiana ha la facoltà di sindacare se le disposizioni del diritto canonico siano o meno convergenti con quelle dell'ordinamento giuridico statale.

Riconoscendo al diritto canonico la forza di disciplinare il matrimonio e alla giurisdizione ecclesiastica la potestà di giudicare in tutto ciò che concernesse, anche ai fini civili, la formazione del vincolo matrimoniale (capacità, impedimento, ecc.) evidentemente lo Stato ha voluto evitare, come affermano insigni giuristi, ogni possibilità di conflitto fra i due ordinamenti; ha riconosciuto nel diritto canonico quasi uno statuto personale dei cattolici in quanto tali in contrapposizione ad uno statuto, o legge territoriale, da identificarsi invece nell'ordinamento giuridico dello Stato.

Nè, ad invalidare tutto ciò, si faccia appello alla trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello Stato civile, in mancanza della quale detto matrimonio non può avere effetti giuridici. È vero che l'accertamento della validità della trascrizione e della sua possibilità sono di spettanza della Magistratura civile e si può anche accettare la tesi che la trascrizione non è una semplice registrazione probatoria, ma costituisce l'atto essenziale per l'attribuzione degli effetti civili, giacchè in mancanza di trascrizione il matrimonio rimarrebbe un atto puramente religioso.

Ma ciò non vuol dire che la trascrizione sia atto a sè, autonomo, nel senso di costituire quasi un sostitutivo del matrimonio civile da contrapporsi al matrimonio religioso. La trascrizione è essenziale sì, ma al solo scopo di attribuire gli effetti civili ad un vincolo che esiste di per se stesso.

Infatti, come si legge in una sentenza del Tribunale di Forlì del 26 novembre 1948, « la trascrizione è una formalità (materiale) sia pure essenziale, ma pur sempre formalità che sta rispetto all'atto sostanziale trascritto come sta qualunque forma giuridica rispetto al negozio cui si riferisce ».

Del resto, comunque si voglia configurare l'istituto della trascrizione (mettendone in maggior o minor rilievo il momento costitutivo o quello accertativo) resta fermo che si tratta di una fattispecie meramente amministrativa, in cui, sia il parroco che la provoca con la notificazione, sia l'ufficiale di stato ci-

vile che, alle condizioni di legge, la realizza, agiscono entrambi per ragioni di ufficio.

Siamo dunque di fronte ad un atto amministrativo in cui la volontà dei contraenti non ha influenza, in quanto essa si è completamente esaurita nell'atto in cui veniva espresso il consenso negoziale davanti al ministro del culto. La secondarietà e il carattere non negoziale della fattispecie trascrizione sono provati ulteriormente dalla efficacia *ex tunc* della trascrizione che retroagisce al momento in cui si perfeziona il vincolo religioso.

L'articolo 12 della legge matrimoniale di applicazione del Concordato (27 maggio 1929, n. 847) enumera con elencazione tassativa i tre soli casi in cui il matrimonio canonico non può essere trascritto nei registri di stato civile (precedente vincolo civile tra gli stessi coniugi, oppure di uno di essi con altra persona, ovvero preesistente sentenza di interdizione per infermità di mente di uno dei medesimi coniugi).

In questi casi il matrimonio religioso non può produrre effetti civili, con la conseguenza che, se la trascrizione avvenisse contro il divieto, potrebbe essere impugnata (articolo 16 di detta legge).

Appigliandosi a tali disposizioni, con una interpretazione dell'articolo 12 palesemente errata, si è detto che l'interdizione per infermità di mente (cioè l'incapacità civile, dichiarata con sentenza, a compiere qualsiasi atto giuridicamente valido, e perciò anche a contrarre matrimonio) sarebbe l'equivalente di qualsiasi vizio di consenso derivante da una infermità mentale anche se temporanea e non accertata affatto preventivamente dal giudice. È questo il cavallo di Troia, introdotto nella fortezza dell'indissolubilità del sacramento del matrimonio per cui, in sede di impugnazione di trascrizione, il magistrato può annullare la trascrizione stessa nei registri di stato civile stabilendo, a distanza di anni, che uno dei coniugi non era sano di mente, proprio nel momento della celebrazione del matrimonio canonico.

Per giungere a questo si ricorre ad un vero e proprio sofisma: quello di ritenere che la trascrizione rappresenti il risultato di una volontà negoziale, che va considerata a parte, indipen-

dentemente dalla volontà matrimoniale vera e propria.

Ora, come già abbiamo dimostrato, non è vero che occorra un atto di volontà particolare per la trascrizione: l'atto di consenso è unico e perciò ogni impedimento che vulneri il consenso, vulnera il matrimonio stesso e non la semplice trascrizione. Ogni causa di impugnazione che si basi su uno dei detti impedimenti deve propriamente considerarsi come vera causa di nullità matrimoniale (sia pure ai soli fini civili) e non come una semplice impugnativa di trascrizione.

Altrimenti si verrebbe a spezzare ed a sdoppiare quell'unico vincolo che produce anche effetti civili, con la conseguenza di riprodurre tutti i gravissimi inconvenienti che derivavano dalla duplicità dei matrimoni, a cui ho accennato all'inizio.

La novità della legge matrimoniale che seguì al Concordato sta appunto nel considerare valido, agli effetti civili, il matrimonio così come è configurato dalla Chiesa e, in conseguenza, lo Stato italiano ha subordinato la validità civile di tale forma di matrimonio ai requisiti del diritto canonico, sottraendo il relativo giudizio di validità, salvo alcune riserve, al giudice civile.

Le riserve dell'articolo 12 non si riferiscono alla forma della trascrizione (la cui validità come mezzo di pubblicità potrà essere sempre discussa per i presupposti formali richiesti) ma alla sostanza dell'atto da trascrivere.

È l'atto del matrimonio sacramentale che ha in sé la forza di produrre gli effetti civili e le parti si avvalgono di quella forma di celebrazione, per raggiungere i loro scopi di costituire un vincolo che abbia la garanzia del riconoscimento legale. C'è dunque la manifestazione di una unica volontà che pone l'atto nella sua essenz per raggiungimento di tutti i fini che la legge riconosce ad esso. Ciò è provato anche dalla efficacia della trascrizione *ex tunc*, non *ex nunc*.

Quindi, seguendo questa giurisprudenza, si va contro quella disposizione dell'articolo 34 del Concordato che devolve all'esclusiva competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici le cause di nullità matrimoniale, anche ai fini civili, quando si tratta di matrimoni concordatari.

Nè vale affermare ciò che certi giudici, non so se per acquietare la loro coscienza turbata o per gettare polvere negli occhi, affermano in qualche sentenza, che cioè: « Il matrimonio religioso rimane intatto come sacramento di modo che si riconosce che il suo annullamento è riservato alla giurisdizione ecclesiastica. Qui si dichiara la nullità della trascrizione, atto del solo Stato italiano e quindi riservato ai giudici italiani ».

L'uomo retto e sincero sente che sotto queste frasi si attua proprio il detto « fatta la legge trovato l'inganno »; sente che attraverso la trascrizione si vuole proprio colpire il sacramento, rendendo possibile ogni violazione di esso attraverso una dicotomia, una separazione tra matrimonio sacramento e trascrizione, che non è nè logica nè giuridica. Perché parlare di incapacità naturale dei contraenti, la quale inficia la trascrizione, è dire cosa errata in quanto l'incapacità può invalidare il matrimonio, ma giammai la sola trascrizione. Ne consegue che questa subdola introduzione della dissoluzione del vincolo matrimoniale dovrebbe offendere ogni sana coscienza giuridica, tanto più che si sa bene con quanta superficialità venga accertata la presunta infermità di mente che, naturalmente, scompare, non si sa per quale miracolo, dopo la celebrazione.

Eppure in un articolo a firma di Angelo Orvieto sulla « Gazzetta del Popolo » si leggeva che « ritenendosi, almeno in qualche caso particolare, non incompetenti a giudicare sulle trascrizioni matrimoniali », in quel certo modo che abbiamo detto, le corti salverebbero « un brandello della sovranità dello Stato ».

Come lo Stato possa affermare, sia pure un brandello, della sua sovranità, violando le leggi che egli stesso nella sua sovranità ha posto (in questo caso i Patti Lateranensi e quel Concordato che, attraverso l'articolo 7, fa parte della Costituzione) è un mistero che non riesco a spiegarmi.

L'altro cavallo di Troia contro l'indissolubilità del matrimonio è il ricorso ai tribunali stranieri in base alle convenzioni internazionali stipulate dallo Stato italiano. Ma è chiaro che, contro queste sentenze, va affermato che « dopo l'entrata in vigore del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia non può darsi ese-

cuzione nel territorio della Repubblica italiana alle sentenze dei tribunali stranieri che pronunciano la nullità di un matrimonio tra cittadini italiani, celebrato secondo le norme del diritto canonico e debitamente trascritto: pertanto il giudice italiano non può dichiarare la efficacia di tali sentenze, ai fini della loro trascrizione nei registri dello Stato Civile ».

In contrario si dice che le regole del Concordato non possono stabilire una competenza esclusiva della Chiesa in materia matrimoniale in danno ed in contrasto con le convenzioni stipulate dall'Italia con altri Stati. E si aggiunge ancora che, rinnovando tali convenzioni anche dopo l'anno 1929, nè lo Stato italiano nè gli altri contraenti hanno inteso il bisogno di riferirsi al Concordato per affermare, in base ad esso, una restrizione ed una limitazione dei precedenti accordi.

Ma l'articolo 34 del Concordato è ben chiaro: da esso risulta che lo Stato ha concesso in esclusiva ai Tribunali ecclesiastici la potestà di giudicare sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari.

Ora tale concessione si ridurrebbe ad una vuota formula, priva di contenuto concreto, se fosse aperta ai cittadini la facile via dell'accesso ai tribunali stranieri e se quelle sentenze di annullamento dovessero essere trascritte nei nostri registri di stato civile, con o senza deliberazione, da parte delle nostre Corti di appello.

Si avrebbe così lo strano caso che la magistratura italiana, incompetente a giudicare delle cause di nullità matrimoniale, dovrebbe poi dare esecuzione alle sentenze di una magistratura straniera e, attraverso il giudizio di deliberazione, entrare in modo indiretto in quel campo che direttamente è sottratto al suo potere giurisdizionale. Nè si tratta di stabilire una superiorità tra giurisdizione nazionale e quella straniera; si tratta solo dell'affermazione di una logica consequenzialità, di fronte ad una statuizione che stabilisce un regime particolare ed eccezionale.

Nè vale appellarsi al silenzio delle convenzioni o delle rinnovazioni di esse, che si sono verificate dopo il Concordato: la cui esistenza non poteva certo essere ignorata dalle parti contraenti e perciò segue che la *res contractualis* si è internazionalmente delimitata da se

stessa, oltre che nella forma, anche nella sostanza, in modo inequivocabile e definitivo.

Per sostenere il contrario occorrerebbe non il silenzio, ma una esplicita riserva dell'una o dell'altra parte; o una riserva da parte dello Stato italiano, che avesse limitato la portata dell'articolo 34 del Concordato in campo internazionale e nei confronti degli Stati cui era legato dalle convenzioni; o da parte dell'altro contraente, il quale sapeva che lo Stato italiano non avrebbe potuto, per l'avvenire, consentire la trascrizione delle sentenze di annullamento dei matrimoni concordatari. Quindi, mentre nel regime pre-concordatario la competenza dei tribunali esteri doveva ritenersi concorrente con quella dei tribunali italiani, in tema di nullità matrimoniale, ora tale concorrenza deve considerarsi esclusa per i matrimoni celebrati in regime concordatario.

Il Miele vuole sostenere l'applicabilità delle sentenze straniere di annullamento dei matrimoni concordatari, partendo dal concetto della specifica mancanza di confessionarietà del nostro sistema matrimoniale, che s'inquadra nel perdurante laicismo dello Stato. Ma non si accorge, l'acuto scrittore, che il confronto che egli fa con la diversa concezione confessionale che ispira, ad esempio, la legislazione spagnola, è proprio contro la sua tesi.

Il carattere confessionale del sistema matrimoniale spagnolo si esprime nel fatto che il matrimonio canonico è obbligatorio, come prescrive la Chiesa, per i battezzati; esso solo ha effetti civili e i tribunali ecclesiastici hanno giurisdizione esclusiva per le cause di nullità e di separazione. Infine non è ammesso il riconoscimento delle sentenze di divorzio dei tribunali stranieri relative a matrimoni celebrati in Spagna e tra spagnoli, sia col rito canonico che col rito civile. È, come si vede, un sistema coerente e logico, ma tutto diverso da quello italiano.

In Italia la laicità del sistema si afferma nel fatto che il matrimonio canonico non è obbligatorio per nessuno: il cittadino, se battezzato e di fede cattolica, ha un obbligo di coscienza verso la Chiesa, per cui deve celebrare il matrimonio religioso, e ciò era anche prima del Concordato. Ma lo Stato non ha tramutato in obbligo giuridico questo obbligo di coscienza: il cittadino può scegliere liberamente o la

forma civile della celebrazione matrimoniale o quella religiosa.

Se sceglie questa, è giusto che si assoggetti a tutto quanto dispone la legge in proposito e quindi accetti la esclusiva giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici e accetti la concezione essenziale e fondamentale del matrimonio religioso, che consiste nella sua indissolubilità sacramentale, che non può essere mai rotta per volontà umana o per frode di sofismi e di cavilli più o meno legali.

In questo sistema mi pare che si armonizzi in pieno la libertà del cittadino col rispetto della coscienza religiosa della immensa maggioranza del popolo italiano; mi pare sia rispettata in pieno la laicità dello Stato e la aconfessionalità del sistema matrimoniale.

Affermare il contrario vuol dire partire da una preconcepita ostilità contro le disposizioni concordatarie, volere il matrimonio religioso non autonomo, ma sottoposto alle disposizioni che sono proprie del matrimonio civile; considerare la competenza esclusiva dei tribunali ecclesiastici come una abdicazione vergognosa dello Stato ai suoi diritti di sovranità, per cui si va alla ricerca di salvare quei tali brandelli di cui si è detto sopra.

Ma tutto ciò non è serio e non conferisce davvero alla dignità della legge; tutto ciò offende la coscienza giuridica di chi non segue preconcetti, ma vuole che la legge sia accettata ed attuata nella sua sostanzialità, senza possibili frodi e senza cavilli insidiosi che diminuiscono nel popolo il rispetto sacro che si deve sempre alle leggi della Patria.

Ma è ora di avviarsi alla conclusione, rilevando come contro le sentenze che costituiscono gli attentati più frequenti alla indissolubilità del matrimonio concordatario non sussista la possibilità di una efficace impugnazione e ciò precisamente a causa delle disposizioni dell'articolo 72 del Codice di procedura civile.

Poichè il gravame è una facoltà delle parti e le parti in causa sono perfettamente d'accordo, le sentenze passano in giudicato. Contro tali sentenze vi è un solo rimedio eccezionale, costituito dal ricorso, nell'interesse della legge, alla Cassazione (articolo 363 del Codice di procedura civile), attribuito al procuratore generale presso la Corte suprema. Ed infatti le

Sezioni unite del nostro massimo organo giudiziario, con una serie di chiare sentenze, hanno accolto i ricorsi del Pubblico Ministero e hanno provato l'infondatezza in diritto degli argomenti portati a sostegno delle tesi da me criticate e combattute.

Ma tale rimedio, di altissimo valore morale e giuridico, in pratica non vale, perchè il giudice di merito resta sempre libero di non uniformarsi agli insegnamenti della Cassazione.

E ciò è bene, quando poi attraverso i ricorsi alla Cassazione si può giungere alla decisione unitaria del diritto; quando ciò non è possibile, come in questo campo, si ha l'assurdo che presso le Corti di appello di Torino o di Bologna c'è il divorzio, mentre esso non c'è a Roma e a Napoli.

L'unità del diritto è un bene così importante, che giustamente, per raggiungere tale scopo, sono state abolite le varie Cassazioni locali e unificato il nostro massimo organo giudiziario. Oggi assistiamo allo sconcio della messa in opera di una serie di abili espedienti atti a radicare la competenza presso una di quelle Corti che sono disposte a non opporsi a tali manovre.

E che figura ci fanno le povere leggi in questi casi? Non certo esse ci appaiono nella maestà solenne con cui le evoca l'arte somma di Platone, per bocca di Socrate: qui piuttosto vale la satira acuta e, vorrei dire, demolitrice del grande creatore della figura del dottore Azzecagarbugli; di quel Manzoni che nel suo romanzo ha così profondamente analizzato il fatto doloroso delle leggi inoperanti, o peggio, volte a scopi di oppressione e di violenza, per cui, come dice Agnese: « I poveri, ci vuol poco a farli comparire birboni ».

Ora appare ben strano, che proprio nel clima giuridico del nostro tempo sia possibile creare una discriminazione nel campo giuridico per dare ai ricchi, che vogliono a loro capriccio godere la vita, i modi di eludere la legge, mentre quelli che si trovano in condizioni economiche meno agiate debbono subire lo esempio deleterio e immorale di simili evasioni, ad essi vietate.

In un campo che tocca così da vicino un alto interesse pubblico ed un istituto, come quello del matrimonio, che ha stretto rapporto coi più vitali elementi della società e del-

l'ordine giuridico e morale dello Stato, è ben strano che il rappresentante della legge non abbia facoltà di intervento attivo ed efficace.

Perchè, dice giustamente Giulio Patrizi di Ripacandida a proposito dei giudizi celebrati all'estero in collusione tra le parti, « se vi è qualcuno che « è sempre obbligatoriamente contumace, è sempre dalla parte del torto, è sempre di qualcosa defraudato e finisce per essere sempre soccombente, questo qualcuno è l'ordinamento giuridico italiano ».

Per queste ragioni, con sicura coscienza di cittadino e di italiano, che vuole il rispetto delle leggi della Patria, la serietà del diritto e la uguaglianza di esso di fronte a tutti, ritengo che la modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile debba essere votata dal Senato così come è stata proposta dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato ad altra seduta.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *segretario*:

Al Ministro della difesa, per sapere quale fondamento abbia la notizia secondo la quale il Tribunale militare territoriale di Verona verrebbe soppresso, nonostante il fatto che per ragioni storiche, topografiche ed economiche la sede venne istituita e mantenuta a Verona ininterrottamente dal dicembre 1866; e che, dopo la guerra, l'edificio fu strutto parzialmente dai bombardamenti aerei, venne ricostruito secondo l'finalità cui doveva essere adibito, con tutte le attrezzature richieste dalla più moderna tecnica (1207).

DE BOSIO, GUARIENTI, UBERTI.  
ALBERTI Antonio.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno, per sapere quali siano stati i motivi e le interferenze per cui il Governo, revocando l'autorizzazione già concessa alla Camera del lavoro di Venezia, vietava alla vigilia la celebrazione in Piazzetta San Marco della Festa del lavoro, nella ricorrenza del 1° maggio 1950 (1208).

FLECCHIA, PELLEGRINI, RAVAGNAN.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le cause del grave disastro provocato dalla esplosione di un ingente quantitativo di materiale bellico nei pressi di Catania, le eventuali responsabilità della sciagura e i provvedimenti che il Governo ha preso o intenda prendere per soccorrere le famiglie delle numerose vittime del lavoro e per imporre adeguate misure di sicurezza, che possano prevenire il ripetersi di eventi così dolorosi (1209).

MAGRÌ.

#### Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro della difesa, per conoscere se e fino a qual punto sono state realizzate le procedure relative alla sistemazione delle pensioni dei vecchi ufficiali, che dovevano essere perequate come da disposizioni tassative di legge.

La situazione di età sempre avanzata di questi ufficiali che con onore e rischio hanno servito la Patria;

le condizioni penose in cui generalmente essi vivono per la misura irrisoria della vecchia pensione che non trova certo integrazione facile in possibilità di lavoro aggiuntivo o di risorse di altra natura;

il dovere di ridurre al minimo il tempo l'attesa per questa perequazione, che sia pure modesta, pur servirà per sottrarre alla fame degli onesti servitori dello Stato;

impongono l'espletamento più celere e più adeguato delle pratiche necessarie e la loro sistemazione definitiva (1140).

TARTUFOLI, CADORNA, CERICA,  
BERGAMINI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quando intenda provvedere alla necessaria, urgente, indilazionabile costruzione dell'acquedotto del comune di Acquaviva di Isernia (Campobasso), la cui popolazione vive in condizioni di disagio non più sopportabili, a causa dell'assoluta mancanza di acqua potabile nell'abitato, il che è causa di malattie infettive e di accentuata mortalità, senza dire che costituisce una potentissima offesa ad ogni esigenza della vita civile, anche dal punto di vi-

sta dell'igiene. E fa rilevare che il Genio civile d'Isernia ha da tempo approvato il progetto, la cui esecuzione importa la irrisoria spesa di appena sette milioni (1141).

CIAMPITTI

Al Ministro della pubblica istruzione:

1) se intende emanare disposizioni affinché tutti i concorrenti a cattedre di ruolo speciale transitorio nelle scuole medie governative, che abbiano ottenuto l'idoneità nei concorsi ordinari per soli titoli banditi il 4 luglio 1947, possano ottenere, denunciando all'Ufficio concorsi l'idoneità conseguita, la rettifica d'ufficio del punteggio ad essi spettante; ciò in considerazione che le graduatorie degli idonei sono state pubblicate soltanto il 25 febbraio scorso nel « Notiziario della scuola e della cultura »;

2) se ritenga opportuno disporre che tutti i concorrenti a cattedre di ruolo speciale transitorio nelle scuole medie governative, i quali in una delle due guerre mondiali abbiano servito la Patria onoratamente in reparti combattenti, siano in qualche modo avvantaggiati nella formazione delle graduatorie rispetto a coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati esentati dal servizio militare, dato che nessun trattamento speciale è stato fatto ai primi nel bando di concorso (1142).

SANTONASTASO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se intenda sollecitare la sistemazione della strada principale di Fiumicino diventata da tempo impraticabile (1143).

BERLINGUER.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere con quali criteri, stante la pluralità delle organizzazioni di categoria, si procede alla nomina dei rappresentanti delle categorie artigiane nei Consigli di amministrazione degli enti per i quali tale rappresentanza è richiesta, con particolare riferimento alla scadenza del triennio di carica degli amministratori dell'Ente nazionale artigianato e piccole industria. È a conoscenza infatti del sottoscritto come nella designazione dei membri facenti parte dell'Amministrazione dell'E.N.A.P.I. non

venga confermato, o vi sia questa intenzione, il rappresentante della Confederazione nazionale dell'Artigianato nella persona del signor Verguano.

Tale esclusione, se rispondente a verità, non trova giustificazione alcuna in quanto viene a colpire unicamente la organizzazione maggiormente rappresentativa dell'artigianato italiano, mentre le altre organizzazioni hanno direttamente od indirettamente, anche più di un rappresentante ciascuna (1144).

GERVASI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica, alle ore 9,30, col seguente ordine del giorno:

#### I. Interrogazioni.

#### II. Svolgimento dell'interpellanza:

DE LUCA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga legittima l'applicazione dell'imposta generale entrata sul valore del vino che i piccoli produttori sono autorizzati a vendere al minuto, in casa, (articolo 191 Regolamento per la esecuzione della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773) in ragione del 6 per cento *ad valorem*, al momento in cui corrispondono l'imposta di consumo, quando poi ai sensi degli articoli 1, 2, 11 del decreto ministeriale 23 dicembre 1948, n. 76172, sono tenuti all'abbonamento per la stessa imposta; se non ritenga piuttosto che, così, si ponga in essere una inammissibile duplicazione di imposta, per un unico atto economico (la vendita al minuto del proprio vino nei locali di vinificazione e conservazione, direttamente al consumatore).

Concludendosi per la illegittimità, si chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati per sanare l'inconveniente, ove esso si è verificato, e quali disposizioni generali saranno impartite per l'avvenire (185).

La seduta è tolta (ore 20,20).